

Comune di Sedegliano

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Aggiornamenti: Varianti 1, 2, 3, 4, 5, 6, (7), (9), (10), (11), (12), (13), (14),
15, (16), (17), Prp di zone A, Prp di zone D2/H2.

(n): Variante o piano non modificante questo elaborato.

arch. Giovanni Mauro



Elaborato modificato

NORME DI ATTUAZIONE

Allegata: Legenda di zonizzazione

INDICE

Art. 1. Norme generali	3
Art. 2. Piano particolareggiato.....	7
Art. 3. Suddivisione in zone	10
Art. 4. Zona A - Di nucleo tipico storico	12
Art. 5. Zona B - Di completamento	16
Art. 6. Zona C - Di espansione	21
Art. 7. Zona D2/H2 - Industriale/commerciale, di previsione	24
Art. 8. Zona D3 - Industriale, esistente	28
Art. 8 bis. Zona D6 - Industriale, di deposito all'aperto	32
Art. 8 ter. Zona D7 - Industriale, di deposito e lavorazione di inerti	33
Art. 9. Zona E - Agricole	35
Art. 10. Zona H3 - Commerciale, esistente	47
Art. 11. Zona S - Per servizi ed attrezzature collettive	51
Art. 12. Zona T - Di parcheggio privato	54
Art. 13. Zona V - Di verde privato.....	55
Art. 14. Viabilità	57
Art. 15. Attività produttive	59
Art. 16. <i>Vincoli e criteri culturali, paesaggistici e ambientali</i>	62
Art. 16 Bis. <i>Risparmio energetico</i>	68
Art. 17. Definizioni	69
Tabelle	78

ABBREVIAZIONI

Ass	Azienda per i servizi sanitari
<i>Bappsae .. beni architettonici, paesaggio, patrimonio storico artistico etnoantropologico</i>	
Dgr.....	deliberazione di giunta regionale
Id	intervento diretto
Ln	legge nazionale
Lr	legge regionale
max	massimo
min	minimo
Prg	piano regolatore generale comunale
Prp (1)	piano regolatore particolareggiato comunale
Rd	regio decreto
Su	superficie utile
Sua	superficie utile abitabile
Sv	superficie di vendita
<i>Uba</i>	<i>unità di bestiame adulto</i>

(1) Con il termine Prp è fatto riferimento anche ai piani di lottizzazione.

NORME DI ATTUAZIONE

ART. 1. NORME GENERALI.

1. Il piano regolatore generale (Prg) disciplina l'uso e l'assetto del territorio comunale, ha valore a tempo indeterminato ed è attuato mediante intervento diretto (ld) o piano regolatore particolareggiato (Prp).

2. Il Prg è costituito dai seguenti elementi:

- a) strategia di piano;
- b) norme di attuazione;
- c) zonizzazione;
- d) *obiettivi, strategie, limiti di flessibilità.*

3. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere è *soggetto a comunicazione preventiva al Comune.*

4. *Per parcheggio previsto da indice di zona:*

- a) *la superficie è calcolata sulla parte di opera oggetto di intervento;*
 - b) *il numero di posti auto della parte di opera oggetto di intervento se non intero è arrotondato all'unità superiore;*
 - c) *la distanza è misurata tra i punti più vicini delle aree di pertinenza funzionale delle opere;*
 - d) *è vietato ridurre il parcheggio di un'opera altra a una misura inferiore alla minima prevista per nuova costruzione;*
 - e) *è computabile lo spazio di sosta, manovra e accesso;*
 - f) *il volume è calcolato secondo la definizione di Prg;*
 - g) *l'uso può essere per autoveicoli, motoveicoli e cicli.*
- Per media e grande struttura commerciale se diverse valgono le previsioni di settore.*

5. Presso le opere esistenti o di previsione elencate in tab. 1 sono rispettati i limiti di distanza ivi indicati. Entro i limiti di distanza sono vietati edifici di nuova costruzione e integrazione di

esistenti *se non mediante recupero di altri*, salvo autorizzazione *dal soggetto competente*, ove compatibile con legislazione.

6. In tutto il comune salvo specifica norma di zona o di vincolo ambientale sono consentite:

a) opere per impianti a rete. *Per le opere di interesse sovracomunale il tracciato e le modalità esecutive sono fissate mediante accordo con il Comune;*

b) opere per transito e parcheggio privati;

c) *salvaguardia da potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità di persone e cose;*

d) *esclusione, rimozione o superamento di barriere architettoniche;*

e) *raccolta differenziata di rifiuti, svolta dal Comune o per conto del Comune;*

f) *demolizione senza ricostruzione, se non espressamente vietata o regolamentata. La demolizione è comunque vietata in zona A se non per servizi ed accessori degradanti il paesaggio urbano o ammessa da Prp;*

g) *movimenti di terreno finalizzati a usi ammessi nella zona e non costituenti attività di cava o discarica, se non espressamente vietati o regolamentati.*

Resta salva l'applicazione di norme specifiche.

Il permesso di costruire può riportare prescrizioni e modalità esecutive assicuranti la massima compatibilità delle opere con le destinazioni di zona. Ove possibile:

a) le condutture:

sono poste fuori da zona E4, lungo assi attrezzati o linee esistenti;

sono mascherate rispetto a strade principali mediante cortine arboree ed arbustive;

attraversano strade principali a distanza da svincoli o incroci di traffico rilevante, in corrispondenza di curve;

in zone A, B1 ed E4 sono interrate;

b) i sostegni alti:

sono posti a distanza da edifici, in punti meno visibili da strade principali;

sono realizzati snelli, di materiale e forma meno dissonante con il paesaggio.

6 bis. Transito e parcheggio previsto da indice di zona sono ammessi anche in zona o spazio diverso da quello dell'opera servita. Rispetto a zona S questa previsione:

a) vale per realizzare parcheggio in zona S1 solo se l'opera servita di zona diversa è servizio o attrezzatura del Comune o di ente pubblico altro o istituzione riconosciuta, o opera commerciale al minuto;

b) vale per realizzare parcheggio in zone S2, S3, S4, S5 e S6 purché:

1) sia assicurata la possibilità di realizzare nelle zone S2, S3, S4, S5 e S6 opere per la destinazione d'uso prevista dal Prg conformi agli standards o alle esigenze di settore;

2) il parcheggio sia usabile anche per la destinazione d'uso prevista dal Prg.

Resta salva l'applicazione di norme specifiche.

6 ter. Il parcheggio di utilizzazione comune ma non contemporanea di opere diverse può essere computato contemporaneamente per opere diverse.

6 quater. In caso di crollo o demolizione abusiva di opera di cui è obbligatoria la conservazione: è comunque ammessa la ricostruzione fedele, salvo modifiche eventuali ammesse dal Prg o da Prp. Resta salva l'applicazione delle sanzioni.

7. In zona per servizi ed attrezzature collettive gli indici di Prg possono essere derogati per realizzazione di opere pubbliche, previa approvazione del progetto da parte del Consiglio comunale. Il progetto è corredato degli elementi urbanistici ed edilizi necessari ad individuare le motivazioni e la consistenza della deroga. Il Consiglio comunale definisce gli indici da applicarsi per il caso specifico.

8. Il riferimento di norme di attuazione a stato di opere esistente è a momento di adozione di Prg.

9. L'alveo del fiume Tagliamento deve considerarsi non edificabile.

10. Eventuali interventi edificatori nella fascia indicata con tratteggio rosso obliquo nella tav. 7 di studio geologico dovranno essere preceduti da verifiche geostatiche puntuali.

11. Gli allevamenti di animali di consistenza non superiore a 3 Uba con non più di 3 capi suini:

a) costituiscono servizi ed accessori della residenza;

b) sono realizzati rispettandosi cautele per l'igiene e la sanità.

12. In assenza di indici specifici in zona per insediamenti l'edificazione è libera. Resta salvo l'obbligo di rispetto di destinazioni d'uso, indici altri, disposizioni particolari, codice civile e norme altre.

13. Resta salva l'applicazione di norme di settore.

14. Gli impianti di distribuzione di carburante sono ammessi:

a) in tutte le zone, eccetto che in zone A, B, C, E4, S se non S6c e V;

b) in zona S6c;

c) in bene soggetto a vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/2004, parte terza, in zone di cui alle lettere a) e b).

Le opere rispettano gli indici di zona o, se meno restrittivi rispetto ad altri già previsti, i seguenti:

a1) altezza:

1) edifici: m 4;

2) pensiline: m 6;

a2) distanza da strada, compatibilmente con la legge:

1) edifici e pilastri di pensiline: m 10;

2) coperture di pensiline e attrezzature: m 5.

In area costituente pertinenza di servizio della strada la distanza è applicata dalla piattaforma stradale;

a3) indice di fabbricabilità fondiaria: m^3/m^2 0,3;

a4) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,15.

15. Restano salve le possibilità di deroga di cui alla Lr 52/1991, art. 41.

ART. 2. PIANO PARTICOLAREGGIATO.

1. Il Prp è formato per ambiti unitari corrispondenti a:

a) in genere: perimetro di Prp;

b) ove è obbligatorio ma non vi è perimetro: area di opere e loro pertinenze.

Restano salve le previsioni di cui al comma 1 bis, le norme specifiche di zona e la possibilità di formare un Prp di iniziativa privata anche ove non espressamente previsto se proposto dall'unanimità dei proprietari, e un Prp unico per aree di Prp indicati distinti.

1 bis. In area di Prp previgente valgono a tempo indeterminato le norme di attuazione e le indicazioni tipologiche, allineamenti e altre prescrizioni urbanistiche ivi previste. Resta salvo che:

a) il Prp previgente:

1) se valido: può essere modificato mediante variante;

2) se decaduto di validità:

2.1) non può essere modificato mediante variante;

2.2) può essere sostituito con Prp nuovo, nelle zone in cui il Prp è obbligatorio o se il Prp nuovo è formato di iniziativa unanime dei proprietari;

3) se decaduto di validità dopo essere stato formato di iniziativa privata e le opere di urbanizzazione non sono state iniziate: è inapplicabile;

4) può essere revocato motivatamente. Dopo la revoca sono applicate le altre previsioni di Prg, senza necessità di soppressione o modifica del perimetro di Prp previgente nel Prg. Dopo la revoca:

4.1) il Prg è comunque attuato:

4.1.1) mediante Prp nuovo: in zone A, C e D2/H2, e per opere di cui all'art. 9, sezione B), punti 3) e 4);

4.1.2) mediante intervento diretto in zone, per opere e in aree diverse da quelle di cui al punto 4.1.1);

4.2) in assenza di perimetro di Prp:

4.2.1) se la revoca è totale: il Prp nuovo è formato per l'area di Prp previgente, limitatamente alle zone o

aree in cui il Prp è obbligatorio, senza necessità di modifica del perimetro di Prp nel Prg;

4.2.2) se la revoca è parziale: il Prp nuovo è formato per l'area corrispondente alla parte revocata, limitatamente alle zone o aree in cui il Prp è obbligatorio, senza necessità di modifica del perimetro di Prp nel Prg;

b) ove non contrastanti né con obiettivi, strategie e strategia di piano di Prg: Prp nuovo e variante possono mantenere destinazioni d'uso, indici e standards urbanistici previsti o applicati dal Prp previgente diversi da quelli di Prg. Il mantenimento di destinazioni d'uso, indici e standards urbanistici può essere anche parziale, ove da ciò non derivi un incremento delle entità fabbricabili complessivamente previste dal Prp previgente;

c) Prp nuovo, variante e interventi diretti di iniziativa privata non possono comunque ridurre la quantità complessiva di spazi per servizi ed attrezzature collettive rispetto a Prp previgente di iniziativa privata, se non per adeguamento a previsioni viarie specifiche del Prg, eventualmente con modifiche rispettanti i limiti di flessibilità;

d) il perimetro di Prp previsto ove presente vale per Prp nuovo e variante generale;

e) eventuali previsioni di Prg diverse da Prp previgente possono essere applicate direttamente dal Comune in ogni tempo per servizi ed attrezzature collettive, viabilità, sicurezza geologico-idraulica, storia, arte, ambiente, igiene e sanità;

f) se non previsto diversamente nel Prp previgente: per indici edilizi ed urbanistici valgono le definizioni del Prg vigente al momento della formazione del titolo per realizzazione di opere, eccetto che per zona A, dove continuano a valere le definizioni del Prg vigente al momento dell'entrata in vigore del Prp.

In caso di contrasto tra perimetro di Prp previgente riportato dal Prg e perimetro di Prp approvato o adottato vale per tutti i fini il perimetro di Prp approvato o adottato.

1 ter. Le previsioni di cui al comma 1 bis per Prp previgente valgono anche per Prp approvato dopo l'adozione delle previsioni di cui al comma 1 bis.

2. Il Prp può modificare motivatamente il Prg, rispettandone obiettivi, strategie e limiti di flessibilità. Le modifiche del Prg

mediante Prp di iniziativa privata sono comunque rimesse alla valutazione del Comune. Il Prp modificante la zonizzazione di Prg è corredato di grafici indicanti la classificazione in zone e le simbologie eventuali delle aree oggetto di modifica, coerenti con la classificazione in zone e le simbologie del Prg vigente. La sostituzione eventuale senza modifiche del perimetro di Prp previsto con perimetro di Prp previgente non costituisce modifica del Prg. La soppressione eventuale del perimetro di Prp previgente rispetto a Prp revocato non costituisce modifica del Prg.

3. Le zone S eventualmente previste da Prg entro perimetro di Prp di zona fabbricabile concorrono *al soddisfacimento* dello standard per servizi ed attrezzature collettive tipico di zona fabbricabile. Il Prp può integrare le previsioni grafiche di Prg per servizi ed attrezzature collettive, strade e percorsi pedonali.

4. *Il Comune può prescrivere la realizzazione o il completamento di opere di urbanizzazione circostanti l'ambito di Prp.*

5. In assenza di Prp ove previsto possono realizzarsi esclusivamente opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo norme di zona diverse.

6. *(Soppresso).*

ART. 3. SUDDIVISIONE IN ZONE.

1. Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone omogenee:

Zona	Sottozona	Tipo
A		Di nucleo tipico storico
	A1	di restauro
	A2	di conservazione tipologica
	A3	di ristrutturazione
	A4	di demolizione con ricostruzione
	A5	di demolizione senza ricostruzione
	A6	libera edificabile
A7	libera inedificabile	
B		Di completamento
	B1	intensiva
	B2	estensiva
	B3	consolidativa
C		Di espansione
<i>DH</i>		<i>Industriale / Commerciale</i>
	<i>D2/H2</i>	<i>di previsione</i>
D		Industriale
	D3	esistente
	<i>D6</i>	<i>di deposito all'aperto</i>
	<i>D7</i>	<i>per deposito e lavorazione di inerti</i>
E		Agricola
	E4	di interesse agricolo - paesaggistico
	E5	di preminente interesse agricolo
H		Commerciale
	H3	esistente
S		Per servizi ed attrezzature collettive
	S1	per viabilità e trasporti
	S2	per culto, vita associativa e cultura

S3	per istruzione
S4	per assistenza e sanità
S5	per verde, sport e spettacoli all'aperto
S6	per varie

T	Di parcheggio privato
---	-----------------------

V	Di verde privato
V1	di servizio
V2	di protezione

2. Nelle zone sono ammesse opere e usi direttamente corrispondenti al titolo delle destinazioni d'uso ivi elencate, e opere e usi strettamente strumentali o complementari. Resta salva l'applicazione di norme specifiche.

3. Un'opera funzionale a edificio esistente il cui tipo è ammesso dal Prg in due zone diverse può essere realizzata anche nella zona diversa da quella dell'edificio esistente, alla distanza massima di 50 m dal confine di zona dell'edificio esistente. La norma non vale per realizzare opera in zona E nella fascia di metri 50 da zona C. L'opera rispetta comunque le norme della zona in cui è realizzata.

ART. 4. ZONE A - DI NUCLEO TIPICO STORICO.**A) Destinazioni d'uso.**

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:

- a) residenziale;
- b) artigianale di servizio residenziale;
- c) alberghiera e agrituristica;
- d) direzionale;
- e) commerciale al minuto, esclusa grande distribuzione;
- f) opera di interesse pubblico connessa con destinazioni di cui a lettere precedenti.

2. Le destinazioni d'uso esistenti non previste *al* comma 1, possono essere mantenute, purché:

rispettino la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera e di inquinamento acustico e le altre normative in materia di tutela dell'ambiente,

salvo applicazione di Rd 1265/1934, articoli 216 e 217, per usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, e salvo quanto previsto al comma 3.

3. In caso di costituzione, riconversione, mutamento o ripresa dopo dismissione di attività sono vietati usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non di servizio residenziale, e usi compresi in elenco di cui a tab. 2.

4. In opere agricole dismesse possono essere costituiti usi artigianali *di servizio* purché:

non siano compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non di servizio residenziale;

non siano compresi in elenco di cui a tab. 2;

rispettino la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera e di inquinamento acustico e le altre normative in materia di tutela dell'ambiente;

non producano rumore in ambiente esterno maggiore di dB(A) 50 diurno e 40 notturno;

non comportino lavorazioni all'aperto;

non comportino depositi all'aperto;

non comportino traffico pesante *o intenso*;

il numero di addetti non sia superiore a 5.

Per usi di cui al periodo precedente è esclusa integrazione.

B) Indici.

1. Per restauro, risanamento conservativo e conservazione tipologica le altezze degli edifici non possono superare le preesistenti, computate senza tener conto delle sovrastrutture di epoca recente prive di carattere storico-artistico o di pregio ambientale.

2. Per ristrutturazione, integrazione e nuova costruzione l'altezza media di edifici non può superare l'altezza degli edifici di carattere storico-artistico e di pregio ambientale circostanti, e la distanza da edifici di carattere storico-artistico circostanti non può essere inferiore a quella intercorrente tra volumi esistenti.

3. Per ricostruzione di edifici avulsi da allineamenti significativi, integrazione e nuova costruzione l'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare $3 \text{ m}^3/\text{m}^2$, salvo quanto previsto al comma 4.

4. In lotti saturi o prossimi a saturazione di indice di fabbricabilità fondiaria di $3 \text{ m}^3/\text{m}^2$ può mantenersi il volume esistente e realizzarsi per motivate esigenze integrazione fino a 200 m^3 per ogni unità funzionale.

5. Per nuova costruzione la densità fondiaria non può comunque superare 15 abitanti per ogni 1000 m^2 di superficie fondiaria.

6. Le opere esistenti destinate a usi non previsti in sezione A), comma 1, possono essere recuperate e integrate per motivate esigenze fino al 10% di volume e 10% di superficie coperta per ogni unità funzionale, ma in volume non oltre la misura ottenibile in applicazione di commi 3 e 4, purché:

rispettino la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera e di inquinamento acustico e le altre normative in materia di tutela dell'ambiente;

non sia aumentata la superficie né per usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non di servizio residenziale, né per usi compresi in elenco di cui a tab. 2.

Per le attività produttive individuate nella tabella n. 10 della «Relazione» con i nn. 1-6-7-28-42-43-50, l'ampliamento del 10% non potrà determinare l'incremento della capacità produttiva. ()*

7. Le opere sono dotate della superficie per parcheggio, per nuova costruzione, ristrutturazione con demolizione o ampliamento con aumento di superficie utile, per aumento del numero di unità

immobiliari se non servizi ed accessori e per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad altra aperta al pubblico o da non commerciale al minuto a commerciale al minuto, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 200 di percorso in genere, e m 100 per destinazione d'uso commerciale al minuto, minima seguente:

a) stanziale: 1 m² per ogni 10 m³, ma non meno di 1,5 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori;

b) di relazione:

1) per opera alberghiera e agrituristica: 1 posto auto per ogni 2 utenti;

2) di Su artigianale: 10%;

3) di Sv commerciale al minuto: 60%;

4) di Su direzionale: 30%;

5) di Su di opera di interesse pubblico:

5.1) per nuova costruzione o ampliamento: 80%;

5.2) per recupero: 40%.

C) Attuazione.

1. Le opere sono realizzate mediante Prp.

D) Disposizioni particolari.

1. Il Prp garantisce la salvaguardia delle caratteristiche storico-artistiche e ambientali esistenti, attraverso la promozione di interventi basati sullo studio degli insediamenti sia nelle caratteristiche fisiche sia nelle implicazioni sociali ed economiche. In particolare il Prp:

assicura la salvaguardia di edifici e complessi di carattere storico-artistico, di pregio ambientale e di interesse documentale;

indirizza il recupero e l'evoluzione degli insediamenti in coerenza con il sistema tipico storico degli spazi pubblici, dei fronti strada e delle corti;

promuove la compattezza del tessuto urbanistico attraverso la saldatura delle preesistenze edilizie;

assicura l'omogeneità dell'edificato attraverso la previsione di forme e materiali tipici storici o con essi coerenti.

2. Il Prp classifica gli immobili e prevede un'articolazione degli interventi secondo le categorie A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7 di cui ad art. 3, comma 1. In particolare il Prp classifica:

zona A1: edifici o complessi di carattere storico-artistico o di particolare pregio ambientale, ed eventualmente loro pertinenze di interesse documentale;

zona A2: edifici o complessi di interesse documentale particolarmente rappresentativi di tipologie storiche locali;

zona A3: edifici o complessi tipici storici, comprese le parti alterate per intervento su esistente o nuova costruzione incoerenti;

zona A4: edifici generalmente di limitata consistenza incompatibili per caratteristiche con l'edificato tipico storico circostante, ma suscettibili di ricostruzione con esso coerente;

zona A5: edifici generalmente di limitata consistenza incompatibili per caratteristiche con l'edificato tipico storico circostante, e insuscettibili di ricostruzione con esso coerente;

zona A6: aree libere prive di particolare interesse ambientale suscettibili di edificazione coerente con l'edificato tipico storico circostante;

zona A7: aree libere di pregio ambientale o necessarie alla protezione di edificato di particolare interesse circostante.

Resta ferma la classificazione in categorie indicate propria di Prg.

3. In assenza di Prp sono ammesse esclusivamente opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro, senza alterazione di volumi esistenti e di morfologia storica.

ART. 5. ZONE B - DI COMPLETAMENTO.**A) Destinazioni d'uso.**

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:

- a) residenziale;
- b) artigianale di servizio residenziale;
- c) alberghiera e agrituristica;
- d) direzionale;
- e) commerciale al minuto, *esclusi esercizi di superficie di vendita superiore a m² 1.500 in zona B2 e B3, ed esclusa grande distribuzione in zona B1;*
- f) opera di interesse pubblico connessa con destinazioni di cui a lettere precedenti.

2. Le destinazioni d'uso esistenti non previste al comma 1, possono essere mantenute, purché:

rispettino la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera e di inquinamento acustico e le altre normative in materia di tutela dell'ambiente,

salvo applicazione di Rd 1265/1934, articoli 216 e 217, per usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, e salvo quanto previsto al comma 3.

3. In caso di costituzione, riconversione, mutamento o ripresa dopo dismissione di attività sono vietati usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non di servizio residenziale, e usi compresi in elenco di cui a tab. 2.

4. In opere agricole dismesse possono essere costituiti usi artigianali *di servizio* purché:

non siano compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non di servizio residenziale;

non siano compresi in elenco di cui a tab. 2;

rispettino la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera e di inquinamento acustico e le altre normative in materia di tutela dell'ambiente;

non producano rumore in ambiente esterno maggiore di dB(A) 50 diurno e 40 notturno;

non comportino lavorazioni all'aperto;

non comportino depositi all'aperto;

non comportino traffico pesante o intenso;

il numero di addetti non sia superiore a 5.

Per usi di cui al periodo precedente è esclusa integrazione.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

a) indice di fabbricabilità fondiaria per opere aventi o assumenti una destinazione d'uso di cui a sezione A), comma 1:

1) in zona B1: m^3/m^2 2, o pari a esistente + 200 m^3 /unità funzionale;

2) in zona B2: m^3/m^2 1, o pari a esistente + 200 m^3 /unità funzionale;

3) in zona B3: esistente + 200 m^3 /unità funzionale.

Nel caso di cessione gratuita al Comune per opera di urbanizzazione di area classificata fabbricabile: l'indice è da considerarsi aumentato fino a compensare in termini di volume l'esclusione dalla superficie fondiaria dell'area ceduta;

b) distanza da strada:

1) in zona B1: m 0;

2) in zona B2: m 5, o pari a esistente se inferiore;

3) in zona B3:

3.1) regionale: m 20, o pari a esistente se inferiore;

3.2) provinciale e comunale: m 5, o pari a esistente se inferiore;

c) distanza da confine:

1) in genere: m 5, o pari a esistente se inferiore;

2) per servizi ed accessori: m 0. Gli edifici di nuova realizzazione fruenti di questa norma non possono essere più di 1 per ogni lotto, e non possono avere alcun fronte distante dal confine meno di m 5 superiore a m 7,5;

3) in corrispondenza di edificio posto in lotto contiguo a confine: m 0, per l'altezza dell'edificio posto in lotto contiguo a confine;

4) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 0;

d) distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: m 10;

e) altezza:

1) in zona B1: m 9, o pari a esistente se superiore;

2) in zona B2 e B3:

2.1) in genere: m 8,5, o pari a esistente se superiore;

2.2) a distanza da confine inferiore a m 5: m 4, o pari a esistente se superiore, salvo quanto previsto al punto 2.3);

2.3) per opera compresa in programma unitario per lotti contigui: m 8,5.

Resta salva comunque la possibilità di sopraelevazione fino a m 1 oltre altezza esistente per adeguamento di altezza interna di piani esistenti;

f) superficie per parcheggio, per nuova costruzione, ristrutturazione con demolizione o ampliamento con aumento di superficie utile, per aumento del numero di unità immobiliari se non servizi ed accessori e per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad altra aperta al pubblico o da non commerciale al minuto a commerciale al minuto, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 200 di percorso in genere, e m 100 per destinazione d'uso commerciale al minuto, minima:

1) stanziale: 1 m² per ogni 10 m³, ma non meno di 1,5 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori;

2) di relazione:

2.1) per opera alberghiera o agrituristica: 1 posto auto per ogni 2 utenti;

2.2) di Su artigianale: 10%;

2.3) di Sv commerciale al minuto:

2.3.1) in genere: 60%;

2.3.2) per esercizio di Sv superiore a m² 400: 200%;

2.4) di Su direzionale: 30%;

2.5) di Su di opera di interesse pubblico:

2.5.1) per nuova costruzione o ampliamento: 80%;

2.5.2) per recupero: 40%.

2. Le opere esistenti destinate a usi non previsti in sezione A), comma 1, possono essere recuperate e integrate per motivate esigenze fino al 10% di volume e 10% di superficie coperta per ogni unità funzionale, ma in volume non oltre la misura ottenibile in applicazione di comma 1, lett. a), purché:

rispettino la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera e di inquinamento acustico e le altre normative in materia di tutela dell'ambiente;

non siano di produzione industriale di manufatti di cemento;

non sia aumentata la superficie né per usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non di servizio residenziale, né per usi compresi in elenco di cui a tab. 2.

Per le attività produttive individuate nella tabella n. 10 della «Relazione» con i nn. 1-6-7-28-42-43-50, l'ampliamento del 10% non potrà determinare l'incremento della capacità produttiva. ()*

C) Attuazione.

1. Le opere sono realizzate mediante Id.
2. Il Comune può richiedere la realizzazione di specifiche opere di urbanizzazione primaria relative all'area di intervento.
3. (Soppresso).

D) Disposizioni particolari.

1. *In zona B1 le opere rispettano le caratteristiche seguenti:*
 - a) *tipologia edilizia: lineare o a corte armonizzata con il contesto tipico storico;*
 - b) *copertura:*
 - 1) *preminentemente a falda/e. E' ammessa copertura a terrazza, con parapetto, di superficie fino a 1/4 della superficie coperta dell'edificio. Sono ammessi abbaini e lucernai;*
 - 2) *con colmo o, per portico, linea di attacco alla facciata: orizzontale;*
 - 3) *con pendenza di falda/e, anche per l'intradosso della sporgenza perimetrale (linde) se non realizzato cornicione o altra opera tipica storica:*
 - 3.1) *minima pari a esistente in recupero senza demolizione e in ampliamento;*
 - 3.2) *compresa tra 40% e 45% in nuova realizzazione e in ristrutturazione con demolizione;*
 - 4) *con manto di copertura a falda/e di laterizio naturale curvo a canale singolo, o prodotto altro riprodotto fedelmente dimensione, forma e colore se motivato e valutato ammissibile dal Comune;*
 - c) *muri esterni:*

1) intonacati con malta di calce o cemento, o a vista di sasso, mattone o misti di sasso e mattone;

2) colorati armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al naturale di sasso, mattone o misti di sasso e mattone a vista.

Sono vietati inserti di pietra, sasso o mattone nuovi o da recupero se non con contorno lineare o per singoli pezzi lavorati artisticamente;

d) aperture di facciata:

1) con rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1 e 1,6, eccetto porte, porte-finestre e portoni;

2) con schema di allineamento orizzontale e verticale.

Resta salva la possibilità di ripristino o conformazione a caratteristiche tipiche storiche locali diverse. Gli edifici esistenti difformi dalle caratteristiche previste in questo comma sono adeguati per le opere oggetto di intervento.

2. In area di Prp approvato vale quanto previsto ad art. 2, comma 1 bis.

3. (Stralciato.)

4. L'edificazione in zona B adiacente all'insediamento industriale D3 di Gradisca (Friulcolor) è subordinata a verifica di effettiva compatibilità dell'Ass.

4 bis. A Redenzicco, a sud del nucleo, nella parte di zona B non costituente pertinenza di edificio esistente la nuova edificazione è subordinata alle seguenti condizioni

a) armonizzazione con le caratteristiche tipiche riferite ai materiali e alle finiture di zona B1;

b) mitigazione dell'impatto verso strada mediante piantagione di alberi ed arbusti di specie autoctona.

5. Il rilascio del permesso di costruire è comunque e in ogni caso subordinato alla esistenza di un adeguato accesso e delle opere di urbanizzazione primaria o all'impegno dei privati mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale di procedere all'attuazione dell'accesso e delle opere di urbanizzazione medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto del permesso di costruire. Il diritto all'accesso e all'uso o alla realizzazione delle opere di urbanizzazione funzionali a lotti interni è da dimostrarsi. Le opere di urbanizzazione primaria cui è subordinato il rilascio del permesso di costruire sono quelle di fognatura, acquedotto e energia elettrica, e le reti tecnologiche altre cui il lotto sia

allacciabile. In caso di costituzione di due o più unità immobiliari nuove, se non per servizi ed accessori, o anche una sola unità immobiliare se per destinazione d'uso commerciale al minuto: per la viabilità sono comunque da verificarsi ed eventualmente adeguarsi le caratteristiche e la dotazione di marciapiede.

ART. 6. ZONA C - DI ESPANSIONE.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) residenziale;
 - b) artigianale di servizio *alla residenza*;
 - c) direzionale di servizio residenziale;
 - d) commerciale al minuto, esclusi esercizi di grande distribuzione;
 - e) opera di interesse pubblico connessa con destinazioni di cui a lettere precedenti.
2. Sono comunque vietati usi comportanti un carico sulle opere di urbanizzazione tale da alterarne la normale fruizione o producenti sensibile alterazione o insalubrità ambientale. *E' comunque vietata l'attivazione di attività rientranti nell'elenco delle industrie insalubri di Ia e di IIa classe di cui all'art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie (T.U.LL.SS.), fatte salve, per quanto riguarda la IIa classe, le attività di servizio compatibili con la residenza per le quali può essere ammesso l'insediamento.*
3. Le destinazioni d'uso non residenziali non possono superare il *40% del volume teoricamente edificabile.*

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) indice di fabbricabilità territoriale: m^3/ha 8.000;
 - b) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,5;
 - c) distanza da strada:
 - 1) di larghezza inferiore a m 7: m 5;
 - 2) di larghezza compresa tra m 7 e m 15: m 7,5;
 - 3) di larghezza superiore a m 15: m 10;
 - d) distanza da confine:
 - 1) in genere: m 5;
 - 2) per opera per servizi ed accessori di altezza fino a m 3: m 3;
 - 3) per opera compresa in programma unitario per lotti contigui: m 0;
 - e) distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti residenziali: m 10. La norma si applica anche quando una

sola parete sia finestrata qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a m 12;

f) altezza:

1) in genere: m 7,5;

2) a confine o a distanza da confine inferiore a m 5: m 3, salvo quanto previsto al punto 3);

3) per opera compresa in programma unitario per lotti contigui: m 7,5;

g) *superficie per parcheggio, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:*

1) *stanziale: 1 m² per ogni 10 m³, ma non meno di 1,5 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori;*

2) *di relazione:*

2.1) *di Su artigianale: 10%;*

2.2) *di Sv commerciale al minuto: 60%;*

2.3) *di Su direzionale: 30%;*

2.4) *di Su di opera di interesse pubblico: 80%;*

2.5) *residenziale: 2 posti auto per ogni unità immobiliare, esterni alla recintazione.*

C) Attuazione.

1. Le opere sono realizzate mediante Prp, rispettante il perimetro previsto in zonizzazione.

D) Disposizioni particolari.

1. Il Prp destina a servizi ed attrezzature collettive per parcheggi e verde una superficie minima rispettivamente di m² 6 e m² 9 per ogni 100 m³ di volume teoricamente edificabile.

2. *Per Prp di dimensione limitata la convenzione può prevedere la gestione delle opere di urbanizzazione da parte di privati.*

ART. 7. ZONA D2/H2 - INDUSTRIALE/COMMERCIALE, DI PREVISIONE.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere di zona D2 rispettano le destinazioni d'uso seguenti:

a) industriale;

b) artigianale;

c) *commerciale all'ingrosso, di:*

1) *beni di produzione propria;*

2) *beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio artigianale;*

3) *beni soggetti a lavorazione parziale o finitura;*

4) *beni anche di produzione diversa da propria, similari e accessori a quelli di produzione propria;*

5) *beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore.*

I beni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono commerciabili nel lotto delle opere di destinazione d'uso artigianale o industriale;

d) *commerciale al minuto, di:*

1) *beni di produzione propria;*

2) *beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio artigianale;*

3) *beni soggetti a lavorazione parziale o finitura;*

4) *beni anche di produzione diversa da propria, similari e accessori a quelli di produzione propria;*

5) *beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore.*

I beni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono commerciabili nel lotto delle opere di destinazione d'uso artigianale o industriale;

e) opera di interesse pubblico connessa con destinazioni di cui a lettere precedenti;

f) residenziale, funzionale a custodia, ove la superficie utile di opere di cui a lettere precedenti superi m² 400. E' in funzione di custodia un alloggio per ogni *attività*.

2. Le opere di zona H2 rispettano le destinazioni d'uso seguenti:

a) commerciale al minuto;

b) commerciale all'ingrosso;

- c) direzionale;
- d) artigianale di servizio;
- e) artigianale di produzione e lavorazione di beni commercializzati direttamente, nei limiti di una Su massima pari al 30% di Su complessiva;
- f) opera di interesse pubblico connessa con destinazioni di cui a lettere precedenti;
- g) residenziale, funzionale a custodia, ove la superficie utile di opere di cui a lettere precedenti superi m^2 200. E' in funzione di custodia un alloggio per ogni *attività*.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

- a) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,5;
- b) distanza da zone A, B, C, in caso di costituzione, *integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso*:
 - per usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150, *anche nei confronti delle aree a medesima destinazione urbanistica ubicate nei comuni contermini*;
 - per usi compresi in elenco di industrie insalubri di seconda classe e in elenco di cui a tab. 2: m 50;
- c) distanza da strada:
 - 1) regionale: m 20;
 - 2) provinciale e comunale: m 10;
- d) distanza da confine:
 - 1) in genere: m 5;
 - 2) per opera compresa in programma unitario per lotti contigui e per tettoia per parcheggio: m 0;
- e) distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti residenziali: m 10;
- f) altezza:
 - 1) in zona di Sedegliano: m 12;
 - 2) in zona di Pannellia: m 20;
- g) superficie utile di un alloggio: max m^2 200;
 - g1) *superficie di vendita di esercizio commerciale al minuto, massima: m^2 1.500, o pari a esistente*;
 - g2) *superficie coperta complessiva di centro commerciale o complesso commerciale al dettaglio, massima: m^2 5.000*;

h) superficie per parcheggio, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:

1) stanziale: 1 posto auto per ogni 2 addetti, ma non meno di 1,5 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori;

2) di relazione:

2.1) di Su artigianale o industriale: 30%;

2.2) di Su commerciale all'ingrosso o di deposito: 25%;

2.3) di Sv commerciale al minuto:

2.3.1) in genere: 100%;

2.3.2) per esercizio singolo di Sv compresa tra m² 400 e m² 1.500: 150%;

2.4) di Su direzionale: 80%;

2.5) di Su di opera di interesse pubblico: 80%;

i) dimensione dei lotti per attività produttiva in zona di Sedegliano: max m² 5.000.

1 bis. Nelle more dell'approvazione del piano di settore del commercio in conformità alle previsioni contenute nel Piano per la grande distribuzione, non è consentita l'apertura di esercizi di vendita di grande struttura aventi superficie complessiva di vendita superiore a 1.500 mq.

2. Le opere esistenti destinate a usi non rispettanti le distanze di cui al comma 1, lett. b), possono essere recuperate e integrate secondo indici purché:

rispettino la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera e di inquinamento acustico e le altre normative in materia di tutela dell'ambiente;

non sia aumentata la superficie per usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe o compresi in elenco di cui a tab. 2, se non rispettandosi le distanze come previste in caso di costituzione, riconversione, mutamento o ripresa dopo dismissione di attività.

C) Attuazione.

1. Le opere sono realizzate mediante Prp, rispettante il perimetro previsto in zonizzazione.

D) Disposizioni particolari.

1. Il Prp rispetta i criteri seguenti:

a) individuazione e separazione di zone D2 e H2. La zona H2 ha comunque superficie fondiaria massima pari al 10% della superficie fondiaria di intera zona D2/H2, *verificata come il totale di zona H2 rispetto al totale di zona D2/H2 dell'intero Prg*;

b) economicità di organizzazione interna, circa consumo di spazio e ottimizzazione di opere di urbanizzazione;

c) destinazione a servizi ed attrezzature collettive, per parcheggi e verde, e ove necessario per infermeria, mensa, uffici consorziali ed altri usi eventuali, di una superficie complessiva minima pari al 10% della superficie fondiaria;

d) strutturazione di trama fondiaria di base di aree libere in funzione di possibili aggregazioni e disaggregazioni di spazi edificabili;

e) individuazione di requisiti di opere e attività, in funzione di omogeneità di insediamento e di suo inserimento nel contesto territoriale;

f) individuazione di una struttura di spazi a verde, in funzione di ricreazione, arredo, mascheramento e costituzione eventuale di percorsi pedonali e/o ciclabili;

g) tutela e valorizzazione di corsi d'acqua;

h) *(stralciato);*

i) *(soppressa);*

l) *a Pannellia:*

1) *possibilità di iniziare la costruzione di opere in più dell'80% della superficie fondiaria della intera zona D2/H2 solo dopo realizzata sistemazione della diramazione della strada per Gradisca dalla strada regionale 463 o realizzato collegamento alla viabilità della zona produttiva di Codroipo;*

2) *salvaguardia del bosco presente nella zona S6c centro-meridionale alla zona D2/H2 a est della roggia di Sant'Odorico.*

2. L'alloggio di custodia è consentito esclusivamente entro lotto con altre opere di cui a sezione A), commi 1 e 2, esistenti o previste. Il certificato di abitabilità per l'alloggio è subordinato a presenza e possibilità di uso delle altre opere.

3. *(Soppresso).*

ART. 8. ZONA D3 - INDUSTRIALE, ESISTENTE.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:

a) industriale;

b) artigianale;

c) *commerciale all'ingrosso, di:*

1) beni di produzione propria;

2) beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio artigianale;

3) beni soggetti a lavorazione parziale o finitura;

4) beni anche di produzione diversa da propria, similari e accessori a quelli di produzione propria;

5) beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore.

I beni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono commerciabili nel lotto delle opere di destinazione d'uso artigianale o industriale;

d) *commerciale al minuto, di:*

1) beni di produzione propria;

2) beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio artigianale;

3) beni soggetti a lavorazione parziale o finitura;

4) beni anche di produzione diversa da propria, similari e accessori a quelli di produzione propria;

5) beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore.

I beni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono commerciabili nel lotto delle opere di destinazione d'uso artigianale o industriale;

e) residenziale, funzionale a custodia, ove la superficie utile di opere di cui a lettere precedenti superi m^2 200 o la zona D3 sia contigua a zona A, B o C. E' in funzione di custodia un alloggio per ogni attività.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

a) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,5, o pari a esistente + 200 m^2 /unità funzionale;

b) distanza da zone A, B, C, S2, S3, S4 e S5, in caso di costituzione, *integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso:*

per usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150, *anche nei confronti delle aree a medesima destinazione urbanistica ubicate nei comuni contermini;*

per usi compresi in elenco di industrie insalubri di seconda classe e in elenco di cui a tab. 2: m 50;

c) distanza da strada:

1) *regionale*: m 20, o pari a esistente se inferiore;

2) provinciale e comunale: m 10, o pari a esistente se inferiore;

d) distanza da confine:

1) in genere: m 5, o pari a esistente se inferiore;

2) per opera compresa in programma unitario per lotti contigui: m 0;

e) distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti residenziali: m 10;

f) altezza:

1) in genere: m 10, o pari a esistente se superiore;

2) a distanza da zone A, B1, B2 e C minore di m 100: m 7, o pari a esistente se superiore;

3) in zona di Pannellia: m 20;

g) superficie utile di un alloggio: max m² 200;

g1) *superficie di vendita di esercizio commerciale al minuto, massima: m² 1.500, o pari a esistente;*

g2) *superficie coperta complessiva di centro commerciale o complesso commerciale al dettaglio, massima: m² 5.000;*

h) *superficie per parcheggio, per nuova costruzione, ristrutturazione con demolizione o ampliamento con aumento di superficie utile e per mutamento di destinazione d'uso in commerciale al minuto, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:*

1) *stanziale: 1 posto auto per ogni 2 addetti, ma non meno di 1,5 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori;*

2) *di relazione:*

2.1) *di Su artigianale o industriale: 30%;*

2.2) *di Su commerciale all'ingrosso o di deposito: 25%;*

2.3) di Sv commerciale al minuto:

2.3.1) in genere: 100%;

2.3.2) per esercizio singolo di Sv compresa tra m^2 400 e m^2 1.500: 150%.

1 bis. Nelle more dell'approvazione del piano di settore del commercio in conformità alle previsioni contenute nel Piano per la grande distribuzione, non è consentita l'apertura di esercizi di vendita di grande struttura aventi superficie complessiva di vendita superiore a 1.500 mq.

2. Le opere esistenti destinate a usi non rispettanti le distanze di cui al comma 1, lett. b), possono essere recuperate e integrate *fino al rapporto di copertura generalmente previsto purché:*

rispettino la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera e di inquinamento acustico e le altre normative in materia di tutela dell'ambiente;

non sia aumentata la superficie per usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe o compresi in elenco di cui a tab. 2, se non rispettandosi le distanze come previste in caso di costituzione, riconversione, mutamento o ripresa dopo dismissione di attività.

C) Attuazione.

1. Le opere sono realizzate mediante Id. Ove previsto perimetro le opere sono realizzate mediante Prp.

2. Il Prp rispetta i criteri seguenti:

a0) per l'insediamento n. 4:

1) incremento di superficie coperta rispetto a esistente massimo del 30%;

2) costituzione entro corte inedificabile di barriera vegetale mediante alberi e arbusti di specie tipica locale a densità colma;

a) per l'insediamento n. 28:

1) incremento di superficie coperta rispetto a esistente solo per servizi ed accessori, massimo del 30%;

2) non si autorizzeranno altre attività all'interno della nuova zona D3, se non equipollenti alle attuali; eventuali attività diverse dalle attuali potranno essere ammesse solo in presenza di

accorgimenti atti alla riduzione ai livelli attuali del rumore complessivamente irradiato dall'area;

3) l'incremento dell'attività produttiva della Ditta, comportante la ristrutturazione o l'ampliamento dei locali e/o l'uso di macchinari diversi dagli attuali, sarà ammissibile solo mantenendo i livelli di emissione attuali;

b) per l'insediamento n. 29:

1) incremento di superficie coperta rispetto a esistente massimo del 200%;

2) è necessario eseguire gli interventi prospettati dalla relazione integrativa al fine di ridurre il rumore prodotto;

3) all'interno della nuova zona D3 non si autorizzeranno altre attività equipollenti alle attuali, oppure eventuali attività diverse dalle attuali, se non in grado di garantire, con idonei accorgimenti, la riduzione ai livelli del rumore - complessivamente irradiato dall'area - previsti nella relazione integrativa;

4) l'incremento dell'attività produttiva della Ditta, comportante la ristrutturazione o l'ampliamento dei locali e/o l'uso di macchinari diversi dagli attuali, sarà ammissibile solo mantenendo i livelli di emissione che si prevede di raggiungere con gli accorgimenti prospettati nella relazione integrativa;

c) per l'insediamento n. 30:

1) superficie coperta massima: m² 700;

2) arretramento del cancello di ingresso rispetto alla strada minimo di m 20.

D) Disposizioni particolari.

1. (Soppresso).

2. Sono vietati nuovi accessi da strada regionale.

ART. 8 BIS. ZONA D6 - INDUSTRIALE, DI DEPOSITO ALL'APERTO.

A) Destinazioni d'uso.

1. E' ammesso deposito industriale o artigianale all'aperto.
2. Sono vietati edifici di nuova costruzione.

B) Indici.

1. Il deposito rispetta gli indici seguenti:
 - a) distanza da strada:
 - 1) regionale: m 20;
 - 2) altra: m 10;
 - b) distanza da confine: pari all'altezza del deposito, e comunque non minore di m 5.

C) Attuazione.

1. Le opere sono realizzate mediante Prp, rispettante il perimetro previsto in zonizzazione.

D) Disposizioni particolari.

1. Il Prp dell'area a nord di zona D3 distinta con il n. 5 prevede:
 - a) sistemazione di diramazione da strada regionale;
 - b) recintazione dell'area, con realizzazione di un accesso solo, da strada diramata da strada statale;
 - c) costituzione di una barriera di verde arboreo ed arbustivo verso strada regionale e verso strada diramata da strada regionale;
 - d) costituzione di un sistema di segnalazione di mezzi in transito tra Zona D6 e zona D3;
 - e) adozione di cautele contro l'inquinamento del suolo.

ART. 8 TER. ZONA D7 - INDUSTRIALE, DI DEPOSITO E LAVORAZIONE DI INERTI.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) di deposito di materie inerti;
 - b) di lavorazione di materie inerti e materiali derivanti da demolizione e costruzione;
 - c) di produzione di conglomerato bituminoso.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza:
 - 1) edifici: m 8;
 - 2) impianti tecnologici: m 15;
 - b) distanza da confine: m 10;
 - c) distanza da strada: m 20;
 - d) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,05;
 - e) superficie di parcheggio, minima: 1 posto auto per ogni 2 addetti.

C) Attuazione.

1. Le opere sono realizzate mediante Prp, rispettante il perimetro previsto in zonizzazione.

D) Disposizioni particolari.

1. La realizzazione di opere è subordinata ad assunzione a carico dell'attuatore di:
 - a) sistemazione, urbanizzazione e manutenzione della viabilità di accesso al fiume Tagliamento, dal limite est della zona D7 all'argine;
 - b) adozione di misure contro l'inquinamento acustico, atmosferico e terrestre. Per la tutela del sottosuolo vale comunque l'art. 15, commi 5 e 6;
 - c) imboschimento della zona V2 compresa nel perimetro di Prp;

d) recintazione dell'area, con realizzazione di un accesso solo;

e) costituzione di una barriera di verde arboreo ed arbustivo verso strada.

2. La realizzazione di opere per lavorazione di materie inerti o materiali derivanti da demolizione e costruzione e di opere per produzione di conglomerato bituminoso è subordinata a realizzazione preventiva di opere per uffici, servizi e magazzino per almeno m² 3.000 di superficie di pavimento.

3. Per zona V2 compresa nel perimetro di Prp di zona D7 vale il divieto di cui all'art. 13, sezione D), comma 3.

ART. 9. ZONE E - AGRICOLE.

A) Previsioni per zone.

1) Zona E4 - di interesse agricolo - paesaggistico.

1. Sono ammesse:

a) opere di cui a sezione B) seguenti:

attrezzature per attività ricettivo-complementari;
opere di recupero e integrazione di edifici esistenti.

b) opere seguenti, anche in assenza di Prp ove previsto:

manutenzione e sistemazione di strade e condutture esistenti;

opere di naturalizzazione territoriale;

manutenzione e sistemazione idraulica e forestale, compreso taglio di vegetazione ostacolante deflusso di acque, senza riduzione di alveo e/o golena;

condutture producenti impatto ambientale non rilevante;

percorsi ciclabili e pedonali, compresi segnaletica e punti di sosta;

opere di modesta rilevanza per fini di memoria storica, devozione popolare, segnalazione turistica e ricerca paleontologica e archeologica;

prelievo di materie inerti costituente manutenzione di alveo;

opere per osservazione di fauna selvatica e caccia, fino a m³ 30 e m² 10 per ogni impianto.

In area di rilevante interesse ambientale di cui alla Lr 42/1996, art. 5, le opere sono realizzate tali da preservare i contenuti naturali, geomorfologici, botanici e faunistici, gli eventuali contenuti storici e gli aspetti paesaggistici ed antropici compatibili con l'interesse ambientale della zona.

2. Sono comunque vietate:

a) strade di nuova costruzione, eccetto opere per strada regionale 463 e percorsi ciclabili e pedonali;

b) condutture producenti impatto ambientale rilevante;

c) bonifica idraulica, riordino fondiario e movimenti di terreno consistenti;

d) disboscamento e comunque trasformazione in coltivo di aree a bosco, incolto o prato naturale, eccetto che in terreni ritirati da produzione temporaneamente per intervento pubblico;

e) sradicamento di piante ed estrazione di ceppaie, eccetto che di pioppi e colture specializzate, se non con contestuale ricostituzione di piantagione, in area stessa o visivamente contigua;

f) modifica di stato di corsi d'acqua;

g) nuovi manufatti pubblicitari;

h) deposito o esposizione di prodotti o materiali a cielo aperto;

i) recintazione di fondi se non con siepe a verde, eccetto opere per accesso. La siepe a verde può avere paletti e rete;

l) pali di cemento;

m) ogni altra opera causante sensibile degrado ambientale, salvo quanto previsto al comma 1, e salvo opere per strada *regionale* 463.

2) Zona E5 - di preminente interesse agricolo.

1. Sono ammesse:

a) opere di cui a sezione B), *che rispettano da viabilità statali, provinciali e comunali una distanza massima di m 300*, seguenti:

opere per residenza in funzione di conduzione di fondi e di esigenze di imprenditore agricolo a titolo principale;

opere per strutture produttive aziendali agricole;

opere per conservazione, prima trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e per agricoltura, o per assistenza e manutenzione di macchine agricole, *esorbitanti dal concetto di attività connesse alle attività di imprenditore agricolo come previste dalla legge*;

opere per allevamenti zootecnici a carattere industriale;

depositi e magazzini per attività di manutenzione di opere infrastrutturali in funzione delle esigenze di enti istituzionalmente competenti. *Impianti* di distribuzione carburanti, compresi servizi ed accessori di prima necessità, esclusi edifici per autoriparazione;

opere di infrastrutturazione agraria, difesa del suolo, difesa da esondazioni, riordino fondiario e riassetto territoriale;
 attrezzature per attività ricettivo-complementari;
 scarica di rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione;
 opere di recupero e integrazione di edifici esistenti;
 b) opere seguenti:
 percorsi ciclabili e pedonali, compresi segnaletica e punti di sosta;
 opere di modesta rilevanza per fine di memoria storica, devozione popolare, segnaletica, pubblicità e ricerca paleontologica e archeologica;
 opere per osservazione di fauna selvatica e caccia, fino a m³ 30 e m² 10 per ogni impianto.

B) Opere e Indici.

1) Opere per residenza in funzione di conduzione di fondi e di esigenze di imprenditore agricolo a titolo principale.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

a) indice di fabbricabilità fondiaria: m³/m² 0,03;

b) distanza da confine:

1) in genere: m 5, o pari a esistente se inferiore;

2) per opera compresa in programma unitario per lotti contigui: m 0;

c) distanza da allevamento zootecnico: m 20;

d) altezza:

1) in genere: m 7,5;

2) a distanza da confine inferiore a m 5: m 4, o pari a esistente se superiore;

2. In caso di aziende con terreni a colture specializzate viticole, frutticole, orticole e floricole in zone E5 l'indice di fabbricabilità fondiaria può essere elevato a m³/m² 0,05, previo parere favorevole dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

3. Ai fini di verifica del volume edificabile sono assunti a base di calcolo tutti i fondi di zone E, anche se non adiacenti all'area delle opere, purché funzionalmente contigui.

2) Opere per strutture produttive aziendali agricole.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

a) rapporto di copertura del lotto per edifici in genere:

- 1) in lotto di superficie inferiore a m^2 5.000: m^2/m^2 0,45;
- 2) in lotto di superficie superiore a m^2 5.000: $m^2/m^2 = 2.000 : m^2$ lotto + 0,05.

Nella fascia di metri 300 da zone A, B1, B2, B3 contigua ad altre zone residenziali e C fondi non appartenenti allo stesso proprietario alla data di adozione del Prg non possono essere accorpati per formare un lotto unico, né finalizzati a realizzare opere per un'azienda unica o aziende pur distinte ma appartenenti a coniugi o parenti di primo grado;

b) rapporto di copertura del lotto per serre: m^2/m^2 0,75;

b1) dimensione delle serre, massima di ognuna: m^2 1.000;

c) distanza da confine:

- 1) in genere: m 5, o pari a esistente se inferiore;
- 2) per opera compresa in programma unitario per lotti contigui: m 0;

d) distanza di allevamento zootecnico, compresa concimaia:

1) da zone A, B1, B2, B3 contigua ad altre zone residenziali, C, D2/H2, H3, S2, S3, S4 e S5: m 6 x numero di Uba x coefficienti di cui a tab. 3, ma non minore di:

1.1) in genere: m 150, se non per allevamento di consistenza fino a 3 Uba con non più di 5 capi suini;

1.2) per allevamenti di consistenza superiore a 50 Uba, da zone A, B1, B2 e C: m 500;

2) da zona B3 isolata rispetto ad altre zone residenziali e da abitazione estranea: m 3 x numero di Uba x coefficienti di cui a tab. 3, ma non minore di m 100 se non per allevamento di consistenza fino a 3 Uba con non più di 5 capi suini.

Il numero di Uba è calcolato mediante la tab. 3. Il recinto di allevamento biologico rispetta da zone e da abitazione estranea le distanze di cui ai punti 1) e 2) ridotte a metà, ma non minore rispettivamente di m 150 e m 100;

f) distanza di allevamento zootecnico, compresa concimaia, da abitazione di custodia: m 20;

f1) distanza di allevamento zootecnico, compresa concimaia, di consistenza superiore a 50 Uba da altro allevamento di consistenza superiore a 50 Uba, minima: m 300;

g) altezza:

1) in genere: m 7,5;

2) a distanza da confine inferiore a m 5: m 4, o pari a esistente se superiore;

h) volume geometrico di opere per strutture produttive agricole rispetto alla superficie aziendale, se non per serre, massimo: m^3/m^2 0,03, o pari a esistente + 200 m^3 . Questo indice va verificato contestualmente e separatamente rispetto al rapporto di copertura.

2. Gli allevamenti zootecnici esistenti a distanza da zone omogenee e da abitazione estranea minore di quella generalmente prevista possono essere recuperati, per esigenze funzionali o tecnologiche, purché sia realizzato un miglioramento igienico-sanitario e paesaggistico, e non sia aumentato il numero di capi della specie pre-allevata. Il mutamento di specie allevata attuato anche senza opere è soggetto ad autorizzazione, *previo parere dell'Ass. Gli allevamenti dismessi sono riattivabili rispettandosi la distanza generalmente prevista.*

3. Il progetto per allevamenti prevede costituzione di una struttura per deposito di reflui idonea al loro contenimento per un tempo sufficiente al processo di stabilizzazione.

4. Gli allevamenti zootecnici rispettano *il carico massimo di peso vivo per unità di superficie aziendale disponibile per spargimento di liquame previsto dalla legge.*

5. *Le opere di nuova costruzione sono riservate ad azienda agricola, tale essendo l'impresa avente almeno m^2 15.000 di superficie agricola utilizzata, anche frazionata in più fondi, purché funzionalmente contigui.*

6. *Le opere per strutture produttive aziendali agricole sono per:*

a) coltivazione di fondi, selvicoltura, floricoltura, vivaismo, allevamento zootecnico fino a 100 Uba e attività connesse;

b) agriturismo, nei tipi, locali e limiti di cui alla legislazione specifica;

c) vendita diretta di prodotti provenienti in misura prevalente dall'azienda, da parte di imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese di cui alla Ls 580/1993;

d) produzione di energia mediante biomasse provenienti dall'attività aziendale agricola esercitata nel comune prodotte nel comune.

7. Le opere per strutture produttive aziendali agricole di nuova costruzione:

a) se prospicienti strade sono mascherate rispetto a tutte la strade mediante filari di alberi ed arbusti autoctoni a densità colma;

b) sono realizzate con copertura a falde in coppi o prodotti similari ai coppi (di forma ondulata).

3) Opere per conservazione, prima trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e per agricoltura, o per assistenza e manutenzione di macchine agricole, esorbitanti dal concetto di attività connesse alle attività di imprenditore agricolo e di vendita diretta di prodotti provenienti in misura prevalente dall'azienda come previste dalla legge.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

a) rapporto di copertura del lotto: m^2/m^2 0,5;

b) distanza da confine: m 5, o pari a esistente se inferiore;

c) distanza da zone A, B1, B2, C, D2/H2, H3, S2, S3, S4 e S5:

1) per nuovi usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150;

2) per nuovi usi compresi in elenco di industrie insalubri di seconda classe e per nuovi usi compresi in elenco di cui a tab. 2 eventualmente ammessi: m 50;

d) altezza:

1) in genere: m 7,5;

2) a distanza da confine inferiore a m 5: m 4, o pari a esistente se superiore.

4) Opere per allevamenti zootecnici a carattere industriale.

1. E' a carattere industriale l'allevamento di consistenza superiore a 100 Uba. Il numero di Uba è calcolato mediante la tab. 3.

2. Le opere rispettano gli indici seguenti:

a) rapporto di copertura del lotto: m^2/m^2 0,5. Nella fascia di metri 600 da zone A, B1, B2, B3 contigua ad altre zone residenziali e C fondi non appartenenti allo stesso proprietario alla data di adozione del Prg non possono essere accorpati per formare un lotto unico, né finalizzati a realizzare opere per un'azienda unica o aziende pur distinte ma appartenenti a coniugi o parenti di primo grado;

b) distanza da confine: m 10;

c) distanza di allevamento zootecnico, compresa concimaia:

1) da zone A, B1, B2, B3 contigua ad altre zone residenziali, C, D2/H2, H3, S2, S3, S4 e S5: $m\ 6 \times \text{numero di Uba} \times \text{coefficienti di cui a tab. 3}$, ma da zone A, B1, B2, B3 contigua ad altre zone residenziali e C non minore di m 500;

2) da zona B3 isolata rispetto ad altre zone residenziali e da abitazione estranea: $m\ 3 \times \text{numero di Uba} \times \text{coefficienti di cui a tab. 3}$, ma non minore di m 150.

Il recinto di allevamento biologico rispetta da zone e da abitazione estranea le distanze di cui ai punti 1) e 2) ridotte a metà, ma non minore rispettivamente di m 300 e m 150;

d) distanza di allevamento zootecnico, compresa concimaia, da abitazione di custodia: m 20;

d1) distanza di allevamento zootecnico, compresa concimaia, di consistenza superiore a 100 Uba da altro allevamento di consistenza superiore a 50 Uba, minima: m 300;

e) altezza: m 7,5.

3. Gli allevamenti dismessi sono riattivabili rispettandosi la distanza generalmente prevista.

4. (Stralciato.) (**)

5. Il progetto per allevamento prevede costituzione di una struttura per deposito di reflui idonea al loro contenimento per un tempo sufficiente al processo di stabilizzazione.

6. Gli allevamenti zootecnici rispettano il carico massimo di peso vivo per unità di superficie aziendale disponibile per spargimento di liquame previsto dalla legge.

5) Depositi e magazzini per attività di manutenzione di opere infrastrutturali in funzione delle esigenze di enti istituzionalmente competenti. Impianti di distribuzione carburanti, compresi servizi ed accessori di prima necessità, esclusi edifici per autoriparazione.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,5;
 - b) distanza da confine: m 5;
 - c) altezza: m 6.

6) Opere di infrastrutturazione agraria, difesa del suolo, difesa da esondazioni, riordino fondiario e riassetto territoriale.

1. Le opere di infrastrutturazione agraria consistono in *viabilità e irrigazione*.

2. Le opere di difesa del suolo consistono in interventi per impedimento di franamento, erosione e degradazione fisico-chimica.

3. Le opere di difesa da esondazioni consistono in interventi per controllo delle acque del ciclo naturale.

4. Le opere di riordino fondiario consistono in ricomposizione della proprietà finalizzata a miglioramento di produttività agricola.

5. Le opere di riassetto territoriale consistono in recupero e sviluppo dello spazio rurale finalizzato a equilibrio ecologico e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse territoriali.

7) *(Soppresso)*.

8) Attrezzature per attività ricettivo-complementari.

1. Le opere sono realizzate in Area ricettivo-complementare, individuata dal Prg.

2. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) rapporto di copertura : m^2/m^2 0,05, o pari a esistente se superiore;
 - b) altezza: m 6 o pari a esistente se superiore;

c) distanza da confine: m 5 o pari a esistente se inferiore;
 d) superficie per parcheggio: min 1 posto - macchina/2 utenti.

3. Le attività ricettivo - complementari sono di ricreazione e ristoro.

Le suddette opere, se rientrano nell'area di pertinenza fluviale come definita nel «Progetto di piano di bacino del fiume Tagliamento: piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso», saranno consentite nei limiti stabiliti dal suddetto piano.

9) Discarica di rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione.

1. Le opere sono realizzate in Area di discarica di inerti.
2. Possono essere smaltiti esclusivamente materiali derivanti da attività di demolizione e costruzione.
3. Sono ammesse opere per raccolta di rifiuti diversi.
4. L'area esterna a impianto è sistemata a verde per frangivento, filtro e raccordo ambientale.

10) Opere di recupero e integrazione di edifici esistenti.

1. Le opere sono realizzate in funzione di destinazione esistente, o di cui ai punti precedenti, o di cui a Lr 1/1994, art. 1, compatibilmente con vincoli di distanza, localizzazione e rispetto ambientale previsti per specifiche opere o attività.

1bis. In Aree di recupero sono comunque ammesse unità immobiliari sostitutive o aggiuntive residenziali, artigianali di servizio compatibili con la residenza per tipo di lavorazione e materiali utilizzati o direzionali per ufficio o studio professionale:

a) una, residenziale, artigianale di servizio o direzionale, per ogni Area di recupero. La superficie utile di una attività artigianale di servizio o direzionale non può superare m² 200;

b) senza demolizione, se non di parti accessorie.

2. Le opere rispettano gli indici seguenti:

a) *indice di fabbricabilità fondiaria:*

1) in genere: esistente + 300 m³/unità funzionale;

2) per edifici agricoli riusati per destinazione d'uso residenziale, artigianale di servizio o direzionale, in Area di recupero: esistente + ottenibile da trasformazione in vani di spazi definiti da strutture perimetrali chiuse almeno da tre lati per più del 50% della facciata + 100 m³/unità funzionale;

b) rapporto di copertura: esistente + 150 m²/unità funzionale;

c) distanza da confine: m 5, o pari a esistente se inferiore;

d) altezza: m 10;

e) distanza di unità artigianali di servizio da zone A, B, C, S2, S3, S4 e S5, anche di comuni contermini:

1) per usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150;

2) per usi compresi in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50.

Per opere funzionali a destinazione di cui ai punti precedenti resta salva la possibilità di applicazione di indici ivi previsti ove più favorevoli.

3. Le opere di recupero e integrazione per destinazione d'uso residenziale, artigianale di servizio e direzionale rispettano le caratteristiche seguenti:

a) tipologia edilizia: lineare o a corte armonizzata con il contesto tipico storico;

b) copertura:

1) preminentemente a falda/e. E' ammessa copertura a terrazza, con parapetto, di superficie fino a 1/4 della superficie coperta dell'edificio. Sono ammessi abbaini e lucernai;

2) con colmo o, per portico, linea di attacco alla facciata: orizzontale;

3) con pendenza di falda/e, anche per l'intradosso della sporgenza perimetrale (linde) se non realizzato cornicione o altra opera tipica storica:

3.1) minima pari a esistente in recupero senza demolizione e in ampliamento;

3.2) compresa tra 40% e 45% in nuova realizzazione e in ristrutturazione con demolizione;

4) con manto di copertura a falda/e di laterizio naturale curvo a canale singolo, o prodotto altro riprodotto fedelmente dimensione, forma e colore se motivato e valutato ammissibile dal Comune;

c) muri esterni:

1) *intonacati con malta di calce o cemento, o a vista di sasso, mattone o misti di sasso e mattone;*

2) *colorati armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al naturale di sasso, mattone o misti di sasso e mattone a vista.*

Sono vietati inserti di pietra, sasso o mattone nuovi o da recupero se non con contorno lineare o per singoli pezzi lavorati artisticamente;

d) aperture di facciata:

1) *con rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1 e 1,6, eccetto porte, porte-finestre e portoni;*

2) *con schema di allineamento orizzontale e verticale.*

Resta salva la possibilità di ripristino o conformazione a caratteristiche tipiche storiche locali diverse. Gli edifici esistenti difformi dalle caratteristiche previste in questo comma sono adeguati per le opere oggetto di intervento.

C) Attuazione.

1. *Le opere di cui a sezione B), punti 1), 2), 5), 6), 8), 9) e 10) sono realizzate mediante Id. In Area di recupero le opere sono però realizzate mediante permesso di costruire convenzionato se comportanti aumento del numero di unità immobiliari, eccetto che per un'abitazione aggiuntiva e per servizi ed accessori.*

2. *Le opere di cui a sezione B), punti 3) e 4) sono realizzate mediante Prp.*

3. *(Soppresso).*

D) Disposizioni particolari.

1. *Le opere di cui a sezione B), punto 1), sono consentite esclusivamente entro distanza di m 200 per percorso da opere di cui ai punti 2), 3) o 4) di pari o maggiore superficie coperta funzionalmente connesse esistenti o previste. Il certificato di abitabilità per opere di cui al punto 1) è subordinato a presenza e possibilità di uso delle opere di cui ai punti 2), 3) o 4). Il permesso di costruire per opere di cui al punto 1) funzionali a soggetti già*

proprietari di opere agricole in zone A e B è *subordinato* a impegno di dismissione di attività agricola in zone A e B stesse.

2. I piani di riordino fondiario sono corredati da analisi di organizzazione storica, struttura, ambiente e infrastrutture del territorio. I piani prevedono conservazione, assestamento e/o ricostituzione di una struttura ambientale primaria del territorio coerente con gli elementi di analisi, e razionalizzazione di componenti secondarie e di sistema infrastrutturale.

3. I progetti di opere di cui a sezione B), punto 6), e i Prp di cui a sezione C), comma 2, sono corredati di relazione illustrante l'impatto di opere su componenti ambientali, urbanistiche ed economiche del territorio, il grado di compatibilità e le norme e gli interventi ad essa finalizzati. I Prp individuano i requisiti di qualità ambientale delle opere, in funzione di loro inserimento nel contesto territoriale. I Prp prevedono opere di verde per arredo, schermatura e filtro, avuto riguardo a localizzazione rispetto a insediamenti, a viabilità e a venti prevalenti. *Le opere di verde nei Prp di cui alla sezione C), comma 2, sono realizzate prima o contestualmente agli insediamenti.*

4. L'attività agrituristica è equiparabile ad attività produttiva aziendale agricola, e comprende i tipi, utilizza i locali ed è soggetta ai limiti di cui a legislazione specifica. Il progetto ad essa afferente è corredato di un programma di sistemazione dell'intera area interessata.

5. *(Soppresso).*

6. In tutte le zone E sono vietate cave, salvo prelievo costituente manutenzione di alveo.

7. In tutte le zone E sono ammesse opere per strada *regionale* 463.

8. *Il progetto per opere di nuova realizzazione o ampliamento è corredato di una relazione giustificativa.*

ART. 10. ZONA H3 - COMMERCIALE, ESISTENTE.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:

- a) *commerciale al minuto*;
- b) commerciale all'ingrosso;
- c) direzionale;
- d) artigianale di servizio *commerciale e direzionale*;
- e) artigianale di produzione e lavorazione di beni commercializzati direttamente, nei limiti di una Su massima pari al 50% di Su complessiva;
- f) opera di interesse pubblico connessa con destinazioni di cui a lettere precedenti;
- g) residenziale, funzionale a custodia, ove la superficie utile di opere di cui a lettere precedenti superi m² 200. E' in funzione di custodia un alloggio per ogni *attività*.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

- a) rapporto di copertura: m²/m² 0,5, o pari a esistente + 200 m²/unità funzionale;
- b) distanza da zone A, B1, B2, C, S2, S3, S4 e S5, in caso di costituzione, *integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso*:
 - per usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150, *anche nei confronti delle aree a medesima destinazione urbanistica ubicate nei comuni contermini*;
 - per usi compresi in elenco di industrie insalubri di seconda classe e in elenco di cui a tab. 2: m 50;
- c) distanza da strada:
 - 1) *regionale*: m 20, o pari a esistente se inferiore;
 - 2) provinciale e comunale: m 10, o pari a esistente se inferiore;
- d) distanza da confine:
 - 1) in genere: m 5, o pari a esistente se inferiore;
 - 2) per opera compresa in programma unitario per lotti contigui: m 0;

e) distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti residenziali: m 10;

f) altezza:

1) in genere: m 10, o pari a esistente se superiore;

2) a distanza da zone A, B1, B2 e C minore di m 100: m 7, o pari a esistente se superiore;

3) in zona di Pannellia: m 15;

g) superficie utile di un alloggio: max m² 200;

g1) *superficie di vendita di esercizio commerciale al minuto, massima: m² 1.500, o pari a esistente;*

g2) *superficie coperta complessiva di centro commerciale o complesso commerciale al dettaglio, massima: m² 5.000;*

h) *superficie per parcheggio, per nuova costruzione, ristrutturazione con demolizione o ampliamento con aumento di superficie utile e per mutamento di destinazione d'uso in commerciale al minuto, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:*

1) *stanziale: 1 posto auto per ogni 2 addetti, ma non meno di 1,5 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori;*

2) *di relazione:*

2.1) *di Su artigianale: 30%;*

2.2) *di Su commerciale all'ingrosso o di deposito: 25%;*

2.3) *di Sv commerciale al minuto:*

2.3.1) *in genere: 100%;*

2.3.2) *per esercizio singolo di Sv compresa tra m² 400 e m² 1.500: 150%;*

2.4) *di Su direzionale: 80%;*

2.5) *di Su di opera di interesse pubblico:*

2.5.1) *per nuova costruzione o ampliamento: 80%;*

2.5.2) *per recupero: 40%.*

1 bis. *Nelle more dell'approvazione del piano di settore del commercio in conformità alle previsioni contenute nel Piano per la grande distribuzione, non è consentita l'apertura di esercizi di vendita di grande struttura aventi superficie complessiva di vendita superiore a 1.500 mq.*

2. Le opere esistenti destinate a usi non rispettanti le distanze di cui al comma 1, lett. b), possono essere recuperate e

integrate fino al rapporto di copertura generalmente previsto purché:

rispettino la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera e di inquinamento acustico e le altre normative in materia di tutela dell'ambiente;

non sia aumentata la superficie per usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe o compresi in elenco di cui a tab. 2, se non rispettandosi le distanze come previste in caso di costituzione, riconversione, mutamento o ripresa dopo dismissione di attività.

C) Attuazione.

1. Le opere sono realizzate mediante Id. Ove previsto perimetro le opere sono realizzate mediante Prp.

2. Il Prp per l'insediamento n. 27 rispetta i criteri seguenti:

a) incremento di superficie coperta rispetto a esistente, massimo: 100%;

b) costituzione di parcheggio per autotreni, con accesso da viabilità diramata da strada regionale esistente, da sistemarsi per migliorare la scorrevolezza in entrata e in uscita.

3. Il Prp per l'insediamento n. 31 rispetta i criteri seguenti:

a) incremento di superficie coperta rispetto a esistente, massimo: 300%;

b) costituzione di accesso unico da strada provinciale 52, da sistemarsi per migliorare la scorrevolezza in entrata e in uscita;

c) mantenimento degli alberi esistenti nell'area di proprietà, o loro sostituzione con altri di specie stessa o più pregiata, dell'età minima di due anni;

d) nell'area soggetta a vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/2004, parte terza, siano conservati, sostituiti o piantati alberi fino a raggiungere una densità media di almeno 1 albero per ogni 50 metri quadri.

D) Disposizioni particolari.

1. (Soppresso).

2. La zona H3 ubicata in prossimità dell'incrocio fra la S.R. n. 463 e la S.P. n. 52 in località Pannellia è destinata all'insediamento

di attività di ristorazione. E' vietato l'insediamento di attività commerciali al minuto e/o all'ingrosso. E' ammesso l'ampliamento del volume esistente nella misura massima del 300%. E' consentita la realizzazione di un unico accesso dalla S.P. n. 52 nella posizione più distante dall'incrocio con la S.R. n. 463. Ogni altro riferimento all'area in questione in contrasto con le disposizioni di cui ai periodi 1°, 2°, 3° e 4° è nullo.

ART. 11. ZONE S - PER SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:

S1. Per viabilità e trasporti.

a) Parcheggio.

S2. Per culto, vita associativa e cultura.

a) Culto.

b) Uffici amministrativi.

c) Centro civico e sociale.

d) Biblioteca.

S3. Per istruzione.

a) Asilo nido.

b) Scuola materna.

c) Scuola elementare.

d) Scuola media inferiore.

S4. Per assistenza e sanità.

a) Servizio sanitario.

b) Cimitero.

S5. Per verde, sport e spettacoli all'aperto.

a) Nucleo di verde.

b) Verde di quartiere.

c) Sport e spettacoli all'aperto.

S6. Per varie.

a) Impianto di opera a rete.

a/1) Impianto di depurazione.

b) Deposito o magazzino.

c) Servizi ed attrezzature per attività produttive.

2. In tutte le zone è consentita la realizzazione di *opere per ristoro e vita associativa, viabilità e alloggi per custodia di servizi ed attrezzature*. In zona S2 è consentita inoltre la realizzazione di alloggi per categorie di popolazione bisognose di assistenza sociale. *In zona S4a sono consentite inoltre opere per assistenza per anziani e disabili. Resta salva la previsione di cui al comma 4.*

3. *Ove previste percentuali: le destinazioni d'uso rispettano queste percentuali come superficie di ciascuna rispetto alla*

superficie totale dell'ambito di zona S. Sono ammessi scostamenti motivati, mantenendosi comunque le destinazioni d'uso tutte e rispettandosi gli standards urbanistici regionali.

4. Nella zona S5c di Pannellia, est della zona D2/H2, sud della strada provinciale 52, sono ammessi edifici solo per servizi igienici, spogliatoi e chiosco per ristoro, per un volume geometrico complessivo massimo di m³ 300.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

a) rapporto di copertura:

1) in genere: m²/m² 0,6, o pari a esistente + 200 m²/unità funzionale;

2) in zone S3a, S3b e S3c: m²/m² 0,25, o pari a esistente + 200 m²/unità funzionale;

3) in zona S3d: m²/m² 0,4, o pari a esistente + 200 m²/unità funzionale;

4) in zona S5c: m²/m² 0,3, o pari a esistente + 200 m²/unità funzionale;

5) in zone S5a e S5b: m²/m² 0,05, o pari a esistente + 200 m²/unità funzionale;

b) (soppressa);

c) (soppressa);

d) (soppressa);

e) superficie per parcheggio:

1) per zone S5c, nel lotto o in prossimità: min 1 posto - macchina/2 utenti;

2) per zone S2, S3 e S4a, nel lotto o in prossimità, di Su:

2.1) di edifici di nuova costruzione: min 80%;

2.2) di edifici esistenti: min 40%;

f) superficie destinabile ad attrezzature, compresi edifici, massima:

1) in zona S5a: 30%;

2) in zona S5b: 5%;

g) superficie scoperta alberata, in aggiunta a quella di parcheggio, minima: 50% della superficie coperta di edifici, escluso, per dimostrata impossibilità, che in area edificata o urbanizzata o in caso di utilizzo di edifici esistenti.

C) Attuazione.

1. Le opere sono realizzate in genere mediante Id. Ove previsto perimetro le opere sono realizzate mediante Prp.

2. Le opere sono realizzate e gestite dal Comune, da enti pubblici diversi, *istituzioni riconosciute* o privati convenzionati. *Qualora l'Amministrazione comunale non fosse nella possibilità di acquisire le aree e realizzare le opere, è data facoltà in via subordinata al soggetto privato di proporre l'iniziativa della realizzazione di servizi e attrezzature collettive.*

D) Disposizioni particolari.

1. Le componenti naturali di pregio esistenti sono conservate o ricostituite.

2. Le aree per servizi tecnologici sono normalmente circondate da barriere alberate o da argini con alberi ed arbusti con funzione paesaggistica, antinquinamento e antirumore.

3. *In zona S6a presso Ravis: le opere funzionali a irrigazione rispettano i criteri seguenti:*

a) per l'opera di presa:

1) realizzazione della vasca interrata;

2) mantenimento della vegetazione naturale lungo la roggia di Sant'Odorico, salvo il tratto corrispondente all'apertura per la presa d'acqua;

3) costituzione o ricostituzione di verde nell'area scoperta;

b) per la cabina di pompaggio:

1) altezza massima di m 5,5;

2) copertura a falde, con manto di laterizio;

3) recinto di rete metallica zincata e plastificata. Il cordolo eventuale non può superare l'altezza di metri 0,5. Il cancello è realizzato di ferro o legno;

4) costituzione o ricostituzione di verde nell'area scoperta.

ART. 12. (SOPPRESSO).

ART. 13. ZONE V - DI VERDE PRIVATO.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:

a) in zona V1:

- 1) residenziale ad uso di servizi ed accessori;
- 2) ricreativa all'aperto;
- 3) di parcheggio privato.

b) in zona V2:

- 1) di parco, giardino e orto. E' escluso parcheggio.

2. Le destinazioni d'uso esistenti non previste al comma 1, possono essere mantenute, purché:

rispettino la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera e di inquinamento acustico e le altre normative in materia di tutela dell'ambiente;

salvo applicazione di Rd 1265/1934, articoli 216 e 217, per usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, e salvo quanto previsto al comma 3.

3. In caso di costituzione, riconversione, mutamento o ripresa dopo dismissione di attività sono vietati usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non di servizio residenziale, e usi compresi in elenco di cui a tab. 2.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

- a) indice di fabbricabilità fondiaria: $m^3/m^2 = 90 : m^2$ lotto + 0,15, o pari a esistente se superiore + 100 m^3 /unità funzionale;
- b) rapporto di copertura: $m^2/m^2 = 30 : m^2$ lotto + 0,05, o pari a esistente se superiore + 50 m^2 /unità funzionale;
- c) distanza da confine: m 0;
- d) altezza: m 4, o pari a esistente se superiore.

2. Le opere residenziali ad uso di abitazione esistenti possono essere recuperate e integrate per motivate esigenze fino a 200 m^3 di volume e 150 m^2 di superficie coperta per ogni unità funzionale.

3. Le opere esistenti destinate a usi non previsti in sezione A), comma 1, diversi da residenziale di abitazione possono essere recuperate e integrate per motivate esigenze fino al 10% di volume

e 10% di superficie coperta per ogni unità funzionale, ma comunque non oltre la misura ottenibile in applicazione di comma 1, lettere a) e b), purché:

rispettino la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera e di inquinamento acustico e le altre normative in materia di tutela dell'ambiente;

non sia aumentata la superficie né per usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non di servizio residenziale, né per usi compresi in elenco di cui a tab. 2.

C) Attuazione.

1. Le opere sono realizzate mediante Id.

D) Disposizioni particolari.

1. Le opere per servizi ed accessori hanno membratura esterna di muratura finalizzata a vista o rifinita, e copertura di pendenza compresa tra 30% e 45%.

2. In zona V2 sono vietati edifici di nuova costruzione.

3. *Nella zona V2 compresa nel perimetro di Prp di zona D7 è vietata l'occupazione del suolo mediante deposito di materiale o esposizione di merci a cielo libero.*

ART. 14. VIABILITÀ.

A) Classificazione.

1. La viabilità è classificata in:

- a) di interesse regionale: strada *regionale* 463;
- b) comprensoriale: strada provinciale o comunale di raccolta e convogliamento del traffico, esterna a insediamenti previsti;
- c) di collegamento: strada provinciale o comunale di raccolta e convogliamento del traffico, interna a insediamenti previsti;
- d) di quartiere: strada comunale di Prp o comunque di servizio puntuale, interna a insediamenti previsti;
- e) *vicinale: strada altra, esterna a insediamenti, ad uso pubblico. Vale la definizione di cui alla Lr 91/1981, art. 2, lettera d);*
- f) percorso ciclabile.

2. La viabilità è distinta in esistente e di previsione.

B) Caratteristiche.

1. Il tracciato e la dimensione di viabilità prevista, compresi percorsi ciclabili, valgono come indicazione di massima. L'opera può discostarsi di quanto necessario per ragioni tecniche, funzionali e ambientali, entro i limiti previsti come distanza di edifici in zona agricola. Le linee interne alla viabilità nella zonizzazione non hanno valore vincolante.

2. Gli enti pubblici possono adeguare la viabilità esistente, anche per realizzare percorsi ciclabili e pedonali e opere di servizio e arredo, anche mediante allargamento, indipendentemente da previsioni di zona.

2 bis. Il Comune può prescrivere arretramento di opere per realizzare o adeguare viabilità, anche per percorsi ciclabili e pedonali e per opere di servizio e arredo, e per assicurarne rispetto e per visibilità, indipendentemente da previsioni di zona.

2 ter. L'accesso carraio di nuova realizzazione ad area diversa da pertinenza stradale:

- a) in zone E e in area di Prp non classificata zona A su viabilità di interesse regionale è realizzato canalizzato;*

b) in zone E su viabilità di interesse regionale è realizzato distante da esistenti almeno m 300.

3. La strada regionale 463 è soggetta a ristrutturazione.

C) Attuazione.

1. Le opere sono realizzate in genere mediante Id. Ove previsto perimetro le opere sono realizzate mediante Prp.

D) Disposizioni particolari.

1. In comparti di Prp e in lotti serviti da strade diverse il Comune può prescrivere spostamento, adeguamento e uso coordinato di accessi.

2. In spazio per viabilità sono comunque ammessi percorsi ciclabili e pedonali, *opere per passaggio, raccolta e deflusso di acqua, opere di servizio e di arredo, opere di protezione degli utenti e opere funzionali a proprietà laterali, compatibilmente con le norme di settore, e, se realizzate da terzi, previa autorizzazione dell'ente proprietario.*

3. Il tracciato di percorso ciclabile previsto in zonizzazione è vincolante per sola indicazione di itinerario. Il percorso è realizzato ove possibile in sede propria o su corsia riservata, allargandosi ove necessario la viabilità esistente.

4. La viabilità di previsione in zone E ove comportante una rilevante alterazione dell'esercizio delle attività ad esse afferenti è realizzata contestualmente a riordino e accorpamento dei fondi attraversati, e fiancheggiata da verde a macchie.

5. Per percorsi ciclabili il Comune può formare un progetto per un sistema generale, connesso con piani e progetti sovraordinati e interconnesso con altri sistemi di trasporto locale.

ART. 15. ATTIVITÀ PRODUTTIVE.

1. Per opere e attività comportanti produzione, lavorazione e/o deposito di beni il Comune può richiedere documentazione su:

- a) stato di strutture, materiali, forme e colori di edifici;
- b) presenza di opere secondarie e depositi all'aperto;
- c) stato di aree scoperte;
- d) stato di accessi;
- e) stato di parcheggi;
- f) prossimità ad acque superficiali;
- g) rischio di invasione da acque;
- h) emissioni nell'atmosfera;
- i) emissioni sonore;
- l) presenza di rifiuti;
- m) scarichi liquidi;
- n) produzione di vibrazioni del suolo;
- o) rischio di incidenti rilevanti.

2. In relazione a caratteristiche ed effetti di opere e attività il Comune può prescrivere:

- a) adeguamento di strutture, materiali, forme e colori di edifici;
- b) rimozione od occultamento di opere secondarie e/o di depositi all'aperto;
- c) sistemazione di aree scoperte;
- d) chiusura, adeguamento e/o regolamentazione di accessi;
- e) realizzazione, integrazione e/o adeguamento di parcheggi. I parcheggi possono essere ricavati anche in area fisicamente distaccata, purché funzionalmente contigua;
- f) adozione di misure antinquinamento di acque superficiali;
- g) adozione di misure antinquinamento per il caso di invasione da acque;
- h) verifica e adeguamento ove necessario di emissioni nell'atmosfera;
- i) verifica e adeguamento ove necessario di emissioni sonore;
- l) verifica e adeguamento ove necessario di stoccaggio provvisorio di rifiuti;
- m) verifica e adeguamento ove necessario di scarichi liquidi;

n) verifica ed eliminazione o attenuazione di vibrazioni del suolo;

o) verifica e adeguamento ove necessario di misure di prevenzione di rischio di incidenti rilevanti.

3. Le lavorazioni all'aperto danti luogo ad emissioni in atmosfera rispettano una distanza da zone A, B, C, S2, S3, S4 e S5 minima di m 50.

4. I depositi all'aperto rispettano una distanza da zone A, B, C, S2, S3, S4 e S5 pari all'altezza del deposito.

5. I depositi per materie potenzialmente inquinanti sono dotati di pavimento impermeabile e rialzo perimetrale in muro pieno continuo o altro sistema idoneo al contenimento di eventuale sversamento. Il Comune può prescriberne la copertura.

6. Le aree scoperte per movimentazione di merci potenzialmente inquinanti il sottosuolo sono pavimentate e dotate di un sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.

7. *In tutto il comune sono vietate attività industriali o artigianali di costituzione nuova o da trasferimento:*

a) di deposito, lavorazione o trattamento di rifiuti speciali pericolosi;

b) comportanti rischio di incidenti rilevanti;

c) di produzione di fitosanitari o biocidi;

d) di produzione di gas tossici richiedenti autorizzazione;

e) di produzione, utilizzazione o trattamento di materiali a rischio biologico;

f) di trattamento, arricchimento o stoccaggio di materiali o residui nucleari;

g) di conceria;

h) di produzione, confezionamento o recupero di esplosivi o polveri esplodenti;

i) di prima fusione per la produzione di ghisa o acciaio;

l) di termocombustione di rifiuti e trattamento di rifiuti con recupero di energia;

m) comportanti emissioni contemporaneamente tossiche, stabili e bioaccumulabili rilevanti rispetto a centri o nuclei abitati.

8. Il riferimento di norme di attuazione a elenco di industrie insalubri è a elenco di cui a Rd 1265/1934, art. 216.

9. Per usi produttivi esistenti è applicabile in ogni tempo il Rd 1265/1934, articoli 216 e 217.

10. Il rilascio di titolo abilitativo per insediamenti produttivi numerati in zonizzazione è comunque subordinato a impegno di attuazione degli interventi specifici previsti in tab. 5.

Art. 16. VINCOLI E CRITERI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI.

1. In bene soggetto a vincolo culturale di cui al decreto legislativo 42/2004, parte seconda, sono vietate distruzione, danneggiamento o uso non compatibile con il suo carattere storico od artistico oppure tale da creare pregiudizio alla sua conservazione. La demolizione anche con successiva ricostruzione e l'esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere su bene culturale è subordinata ad autorizzazione del soprintendente per i Bappsae. Resta salva l'applicazione di procedure diverse previste dalla legge. Sono soggetti a vincolo culturale:

a) le cose immobili appartenenti allo Stato, alla Regione e agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente o istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, verificate o, se non verificate, di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni;

b) le cose immobili dichiarate che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a) (Castelliere di Gradisca - Sedegliano);

c) le cose immobili dichiarate, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

d) affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi (che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico), esposti o non alla pubblica vista;

e) le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale individuate dal Comune;

f) le opere di architettura contemporanea di particolare valore artistico riconosciute dal soprintendente;

g) le vestigia individuate della Prima guerra mondiale.

Sono comprese tra le cose di cui alle lettere a) e c):

a1) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

a2) le pubbliche piazze, vie, strade ed altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

a3) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianza dell'economia rurale tradizionale.

Su bene culturale e lungo le strade site nel suo ambito o in sua prossimità è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione o parere favorevole del soprintendente per i Bapsae. Senza l'autorizzazione del soprintendente per i Bapsae è vietato:

b1) disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi (che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico), esposti o non alla pubblica vista;

b2) disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.

2. In bene soggetto a vincolo paesaggistico di cui a Dlgs 42/2004, parte terza il progetto per realizzazione di opere soggette ad autorizzazione paesaggistica è corredato di elaborati indicanti lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari. Il progetto prevede comunque:

a) (soppressa);

b) (soppressa);

c) esclusione od occultamento di depositi all'aperto;

d) sistemazione di aree scoperte a vista;

e) adozione di misure antinquinamento di acque superficiali circostanti.

Le opere complementari per le finalità di cui al periodo precedente sono previste realizzate entro il termine di validità di *titolo abilitativo*. Sono comunque soggetti a vincolo paesaggistico, salvo eccezioni di legge:

a) il fiume Tagliamento, la roggia di Sant'Odorico e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, esclusi tratti ritombati;

b) i territori coperti da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

c) *la zona di interesse archeologico del Castelliere di Gradisca-Sedegliano.*

La rappresentazione grafica del vincolo è indicativa. Il vincolo effettivo è verificato in sede di Prp e/o progetto.

3. In Edificio di particolare interesse storico-artistico o documentale il progetto è corredato di un programma di sistemazione dell'intera area interessata. Il programma è composto di una parte di stato di fatto, in cui sono evidenziati stato dell'edificio e contesto locale, e di una parte di progetto, in cui è dimostrato come il valore storico-artistico o storico-documentale è tutelato, recuperato e sviluppato. Lo stato di fatto è corredato di fotografie e ove possibile di uno studio del processo storico di costruzione. E' comunque vietata la demolizione, eccetto che di superfetazioni.

4. Ove previsto Filo fisso:

a) gli edifici esistenti sono mantenuti ivi allineati;

b) nuova costruzione e integrazione a esso prospicienti sono realizzate ivi allineate, o arretrate di non meno di m 25;

c) gli edifici hanno altezza minima di m 6, o pari a esistente nel sedime di intervento se superiore;

d) la copertura ha pendenza anche per la faccia inferiore sporgente minima pari a esistente in caso di integrazione e ristrutturazione, e compresa tra 40% e 45% in caso di nuova costruzione e ricostruzione;

e) sono vietate terrazze di nuova costruzione;

f) lo stato di facciate tipiche storiche esistenti è mantenuto o ripristinato, salvo modifiche per mutamento d'uso di vani o per esigenze igienico - sanitarie;

g) la demolizione è consentita soltanto per dimostrati motivi statici, previo impegno di ricostruzione, garantito finanziariamente.

Le previsioni di cui a lettere a), b), e c) prevalgono su indici tipici di zona.

5. Ove prevista Cortina muraria o vegetale:

a) ove esistente muro tipico storico, esso è conservato o ripristinato;

b) ove inesistente muro tipico storico qualsiasi *permesso di costruire* nel lotto è *subordinato* a impegno garantito finanziariamente di realizzazione di muro con caratteristiche tipiche storiche, o di siepe di specie tipiche locali, diverse, a foglia persistente, a densità colma, di altezza minima di m 1,8 e massima di m 3. Muro o siepe sono realizzati su linea prevista in zonizzazione o distante fino a m 5.

c) sono salve la possibilità di sopraelevazione di muro esistente fino ad altezza complessiva di m 3, usandosi materiale di stesso tipo e rispettandosi caratteristiche tipiche storiche, e la possibilità di realizzazione di un accesso per ogni unità funzionale, ove non possa aversene uno alternativo adeguato alle esigenze.

6. Ove prevista Corte inedificabile sono vietati edifici di nuova costruzione e integrazione di esistenti. *Internamente a corte inedificabile sono comunque ammesse:*

a) opere non costituenti superficie coperta;

b) scale aperte.

L'area di Corte inedificabile costituisce comunque superficie fondiaria.

7. In opere di recupero i muri di pietra e sasso, consistenti e omogenei, nonché i portali di pietra ed altri elementi speciali di particolare interesse non specificatamente normati da Prp sono conservati o ripristinati a vista. Ove la demolizione non sia necessaria per motivate esigenze le opere di cui al periodo precedente sono comunque conservate o ripristinate a vista.

8. Per nuova costruzione, ricostruzione, integrazione e ristrutturazione sono piantati in area scoperta alberi di specie tipica locale di età superiore a 2 anni nella quantità minima di 1 per ogni 50 m² di superficie lorda di pavimento, ma non necessariamente superiore a 1 per ogni 50 m² di superficie scoperta disponibile. Gli alberi sono posti prioritariamente presso spazi pubblici.

9. Sono vietati muro di blocchi di cemento grezzo a vista e copertura di lamiera di ferro.

10. Serre e depositi all'aperto sono occultati a vista da spazi pubblici mediante barriera vegetale o muraria in zone A, B, C, D2/H2, D3, H e S, e mediante barriera vegetale in zone E e V. La barriera vegetale può avere paletti di legno o ferro e rete.

11. La recintazione in zona E5 è realizzata:

di ferro o legno per aree libere;

di ferro, legno, pietra o sasso ed eventuale cordolo di cemento fino ad un'altezza di cm 50 per aree con edifici, rispettandosi l'altezza prevista dal regolamento edilizio. Ove costituente barriera vegetale di cui al comma 10 la recintazione può avere un'altezza fino a 3 metri.

12. Il rilascio di *permesso di costruire* per qualsiasi intervento fruente a fini di calcolo di volume e di superficie coperta di area già oggetto di cava o di discarica è subordinato a impegno di recupero di questa per uso conforme a norme di zona.

13. Gli interventi su corso d'acqua rispettano i seguenti criteri:

a) le sezioni sono calcolate tenendosi conto della crescita di vegetazione sulle sponde;

b) le sponde inclinate fuori da punti soggetti a erosione possono essere rivestite per la sola parte normalmente sommersa;

c) i salti di fondo sono realizzati di pietra, a gradoni di altezza massima di m 0,6. I salti presso edifici tipici storici sono conservati;

d) i ponti sono realizzati con più materiali, limitandosi l'impiego di componenti prefabbricati;

e) i tratti finali di scarichi e confluenze sono realizzati di pietra o sasso, occultandosi tubazioni. Lo scarico rispetta comunque la capacità autodepurante del corso d'acqua;

f) le derivazioni possono essere realizzate *solo* mantenendosi una portata minima residua adeguata alla conservazione dell'ecosistema;

g) gli interventi sul fiume Tagliamento sono realizzati tenendosi conto delle implicazioni nel sistema idrogeologico locale, di subalveo e profondo. Vi sono comunque vietati abbassamenti d'alveo, approfondimenti ed escavazioni tali da provocare erosione e compromettere il regime idraulico.

14. *I ripetitori per televisione, radiofonia, ponti radio e telefonia cellulare sono ammessi solo in zone E, S1, S5, S6 e V, a distanza da zone A, B, C, D2/H2, D3, H3, S2, S3 e S4 e da edifici di abitazione ovunque localizzati minima di metri 300. I ripetitori per telefonia cellulare rispettano come indirizzo progettuale la nota di Regione - Servizio tutela del paesaggio e delle bellezze naturali datata 29 6 2000.*

15. *Gli elettrodotti e le cabine di trasformazione elettrica sono realizzati tali da non produrre in zone A, B, C, D2/H2, D3, H3,*

S2, S3 e S4 e in edifici e loro esterno immediato in cui sia prevista una permanenza di persone superiore a 4 ore al giorno un'induzione magnetica superiore a: microT 0,2.

16. Le opere di cui ai commi 14 e 15 sono soggette a parere dell'Ass e dell'Arpa.

17. Le opere su unità singole di case bifamiliari o a schiera sono armonizzate per forma, materiali e colori con le unità altre.

18. I parcheggi di esercizi commerciali di superficie di vendita superiore a m² 400 sono dotati di opere di verde in continuità con le analoghe opere di zone limitrofe commerciali, industriali e per servizi ed attrezzature collettive.

ART. 16 BIS. RISPARMIO ENERGETICO.

1. Negli edifici di nuova costruzione e in quelli esistenti oggetto di importanti interventi di ristrutturazione come definiti dalla legge:

a) il dimensionamento ed il posizionamento delle chiusure opache verticali ed orizzontali è effettuato in base all'esigenza di ridurre l'irraggiamento solare estivo, assicurare la dovuta illuminazione naturale e consentire lo sfruttamento dell'irraggiamento solare invernale;

b) le chiusure trasparenti verticali ed orizzontali non esposte a nord sono dotate di schermi, fissi o mobili, in grado di intercettare almeno il 70% dell'irradiazione solare massima incidente sulla chiusura durante il periodo estivo e tali da consentire il completo utilizzo della massima radiazione solare incidente durante il periodo invernale. Gli schermi possono essere evitati se la parte trasparente presenta caratteristiche tali da garantire un effetto equivalente a quello dello schermo.

ART. 17. DEFINIZIONI.**A) Superficie territoriale (St):**

1. Comprende le aree edificabili di una stessa zona prevista dal Prg e le aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti.

2. Sono escluse dal computo:

a) le aree destinate dal Prg alla rete principale della viabilità;

b) le aree di proprietà o di uso pubblico;

c) le aree già conteggiate come pertinenza di interventi edificatori;

d) le strade aperte al pubblico transito da oltre 3 anni.

3. Per varianti di Prp valido e nuovo Prp su area già oggetto di Prp decaduto di validità può essere assunto lo stato di elementi di cui al comma 2 esistente alla data di approvazione del piano attuativo originario.

B) Superficie fondiaria (Sf):

1. Comprende la parte di superficie territoriale di pertinenza degli edifici.

2. E' calcolata sottraendo alla superficie territoriale le aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Sono invece compresi, ai fini del computo, verde e parcheggi a servizio di edifici, *transito* e percorso ciclabile di previsione ove sovrapposto a zona edificabile e non definito in Prp o in un progetto.

C) Indice di fabbricabilità territoriale (It):

1. Esprime il volume massimo fabbricabile rispetto alla superficie territoriale.

D) Indice di fabbricabilità fondiaria (If):

1. Esprime il volume massimo fabbricabile rispetto alla superficie fondiaria.

E) Volume (Vo):

1. E' calcolato moltiplicandosi la superficie di pavimento dei vani per l'altezza interna utile.

2. Sono esclusi dal computo:

a) servizi ed accessori o loro parti sottostanti a quota di $+ m 1$ rispetto al terreno circostante preesistente, o ribassato, o rialzato fino a quota stradale. In caso di terreno circostante rialzato oltre quota stradale: $+ m 1$ è rispetto alla quota stradale, o alla quota esistente se superiore;

b) servizi ed accessori o loro parti di altezza interna utile inferiore a $m 2,20$;

c) spazi comuni a più unità immobiliari;

d) volumi tecnici sporgenti oltre la sagoma dell'edificio e ad esso strettamente strumentali.

F) Densità territoriale (Dt):

1. E' il rapporto tra abitanti insediati o insediabili e superficie territoriale.

G) Densità fondiaria (Df):

1. E' il rapporto tra abitanti insediati o insediabili e superficie fondiaria.

H) Rapporto di copertura (Q):

1. Esprime il rapporto massimo realizzabile tra superficie coperta e superficie fondiaria.

I) Superficie coperta (Sc):

1. E' la proiezione su piano orizzontale delle parti di edificio elevate fuori terra, riferita a superficie fondiaria.

2. Sono esclusi dal computo:

a) aggetti completamente aerati e senza sovrastanti corpi chiusi sporgenti fino a $m 1,5$;

b) opere a terra senza copertura fissa;

c) pensiline per protezione di distributori di carburante.

L) Distanza da strada (Ds):

1. E' la distanza minima tra *edificio* fronteggiante strada per autoveicoli e confine stradale, misurata ortogonalmente a strada.

2. Sono esclusi dal computo:

a) aggetti aerati e senza sovrastanti corpi chiusi sporgenti fino a m 1,5;

b) opere funzionali a servizi ed impianti infrastrutturali di interesse generale;

c) distributori di carburante e opere ad essi accessorie;

d) *pergolati, gazebi di altezza non superiore a m 3 e superficie coperta non superiore a m² 9 e casette da giardino di altezza non superiore a m 2,2 e superficie coperta non superiore a m² 9.*

3. Ove prevista da indice di zona distanza pari a esistente può applicarsi la distanza di edifici esistenti in:

a) recupero;

b) *ricostruzione esorbitante dalla ristrutturazione edilizia con demolizione, purché realizzata almeno parzialmente sul sedime della demolizione. Il fronte verso strada cui è applicata la distanza pari a esistente non può superare la misura del fronte verso strada degli edifici demoliti assunti a riferimento;*

c) *ampliamento mediante sopraelevazione, anche rispetto alla ricostruzione di cui alla lettera b);*

d) *ampliamento mediante allargamento, anche rispetto alla ricostruzione di cui alla lettera b);*

e) *nuova realizzazione e ampliamento distanti non più di m 20 dagli edifici esistenti assunti a riferimento.*

Il fronte verso strada delle opere di cui alle lettere d) ed e) cui è applicata distanza pari a esistente non può superare né la misura del fronte verso strada degli edifici esistenti assunti a riferimento né m 20.

4. Le previsioni di indici di zona e definizioni per tipi di edificio o di intervento diversi sono applicabili senza esclusione reciproca.

M) Distanza da confine (Dc):

1. E' la distanza minima tra *edificio* fronteggiante proprietà diversa e confine di proprietà *diverso da confine verso strada*.

2. Sono esclusi dal computo:

a) aggetti aerati e senza sovrastanti corpi chiusi sporgenti fino a m 1,5;

b) opere funzionali a servizi ed impianti infrastrutturali di interesse generale;

c) pergolati, gazebi di altezza non superiore a m 3 e superficie coperta non superiore a m² 9 e casette da giardino di altezza non superiore a m 2,2 e superficie coperta non superiore a m² 9;

d) opere interrato rispetto al terreno preesistente, o ribassato, o rialzato fino alla quota di confine fronteggiante l'opera. In caso di terreno rialzato oltre la quota di confine fronteggiante l'opera: la valutazione è fatta rispetto alla quota di confine fronteggiante l'opera, o rispetto al terreno preesistente se superiore;

e) opere a confine, non interrate, di altezza non superiore alla quota di confine di terreno di proprietà diversa.

3. Ove prevista da indice di zona distanza pari a esistente può applicarsi la distanza di edifici esistenti in:

a) recupero;

b) ricostruzione esorbitante dalle ristrutturazione edilizia con demolizione, purché realizzata almeno parzialmente sul sedime della demolizione. Il fronte verso confine cui è applicata la distanza pari a esistente non può superare la misura del fronte verso confine degli edifici demoliti assunti a riferimento;

c) ampliamento mediante sopraelevazione, anche rispetto alla ricostruzione di cui alla lettera b), per un'altezza di non più di m 4 rispetto all'esistente se non in Prp;

d) ampliamento mediante allargamento, anche rispetto alla ricostruzione di cui alla lettera b), per un fronte di non più di m 5 se non in Prp;

e) nuova costruzione e ampliamento di opera altra distanti non più di m 20 dalle opere esistenti.

4. Le previsioni di indici di zona e definizioni per tipi di edificio o di intervento diversi sono applicabili senza esclusione reciproca.

5. Resta salva l'applicazione del codice civile e degli indici di altezza.

N) Distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante (Da):

1. E' la distanza minima tra veduta in parete di edificio di nuova costruzione e parete di edificio o parte di edificio antistante. Il colonnato è equiparato a veduta.

2. Sono esclusi dal computo aggetti completamente aerati e senza sovrastanti corpi chiusi sporgenti fino a m 1,5.

3. La previsione di distanza non esclude la possibilità di costruzione in unione o aderenza, e non è applicata né a veduta verso parete di servizi ed accessori né a veduta di servizi ed accessori verso parete di edificio di stessa proprietà.

4. L'obbligo di arretramento da confine per una misura maggiore di metà dell'intera distanza presso parete di edificio esistente in proprietà finitima non sussiste ove in alternativa non sia possibile la costruzione in unione o aderenza.

5. La distanza non è applicata ove tra veduta e parete di edificio antistante sia interposta strada.

6. *Resta salva l'applicazione del codice civile.*

O) Distanza tra edifici (De):

1. E' la distanza minima tra edifici diversi, misurata radialmente.

2. Sono esclusi dal computo aggetti completamente aerati e senza sovrastanti corpi chiusi sporgenti fino a m 1,5.

P) Distanza da zona (Dz):

1. E' la distanza minima tra *edificio* e limite di zona omogenea.

2. Per allevamenti zootecnici la distanza è misurata dallo spazio di permanenza di animali, *eccetto che per allevamenti biologici. Per allevamenti biologici la distanza è misurata dalle costruzioni, salvo limite diverso previsto per recinto.*

Q) Altezza (H):

1. E' la differenza tra la quota massima di opere e quota di terreno circostante preesistente, o ribassato per motivo diverso da accesso, o rialzato fino a quota stradale. In caso di terreno circostante rialzato oltre quota stradale è applicata la quota stradale, *o la quota esistente se superiore.*

2. Sono esclusi dal computo:

a) coperture e timpani. Timpano è la parte di muro sovrastante la linea congiungente l'attacco di due spioventi del tetto alla facciata nel verso della pendenza. L'esclusione vale anche per le opere interne;

b) volumi tecnici sporgenti oltre la sagoma dell'edificio e ad esso strettamente strumentali;

c) elementi di coronamento compatibili con ambiente;

d) impianti tecnologici compatibili con ambiente;

e) opere realizzanti armonizzazione tipologica tra coperture contigue, sul confine con edificio contiguo;

f) sili di servizio.

3. Ove prevista da indice di zona altezza pari a esistente: può applicarsi l'altezza di opera esistente in:

a) recupero;

b) ricostruzione esorbitante dalla ristrutturazione edilizia con demolizione, purché realizzata almeno parzialmente sul sedime della demolizione. L'opera cui è applicata l'altezza pari a esistente non può:

1) superare la misura di superficie coperta delle opere demolite assunte a riferimento;

2) a distanza da confine inferiore a m 5: avere una distanza dal confine inferiore a quella delle opere demolite, se non in Prp;

c) ampliamento, anche rispetto alla ricostruzione di cui alla lettera b);

d) nuova realizzazione e ampliamento in unione o aderenza alle opere esistenti assunte a riferimento.

Le opere di cui alle lettere c) e d) cui è applicata l'altezza pari a esistente non possono:

aa) superare né la misura di superficie coperta delle opere esistenti assunte a riferimento né m^2 200;

bb) a distanza da confine inferiore a m 5: avere una distanza dal confine inferiore a quella delle opere esistenti assunte a riferimento, se non in Prp.

4. Le previsioni di indici di zona e definizioni per tipi di opera o di intervento diversi sono applicabili senza esclusione reciproca.

R) Integrazione (In):

1. E' la costituzione di opere rapportate fisicamente e/o funzionalmente ad altre, *in area prossima a opere altre.*

R1) Recupero:

1. *Comprende le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, conservazione tipologica, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza o con demolizione.*

S) Unità funzionale (Uf):

1. E' un edificio, o l'insieme di edificio principale e sue pertinenze.

2. *Ai fini di unità funzionale è edificio una costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri elevati senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, autonoma per ingresso e salita a piani superiori, non costituente pertinenza. Costruzioni unite o aderenti comprese in una particella catastale unica non costituiscono comunque edifici distinti.*

T) Superficie utile (Su):

1. *E' la superficie di pavimento dell'edificio misurata al netto di muri e colonne, sguinci e vani di porte e finestre, spazi di scale e ascensori e spazi di volumi tecnici.*

2. *Non è la superficie di servizi ed accessori.*

U) Servizi ed accessori (Sa):

1. Sono:

a) *cantine, soffitte, cabine idriche ed elettriche, lavatoi, bucatari, centrali termiche, legnaie, depositi di attrezzi, ricoveri di animali per consumo o uso proprio, sgomberi ed altre opere a stretto servizio di una funzione principale, esterne a questa;*

b) *autorimesse singole e collettive;*

c) *androni, portici, logge e balconi.*

2. *Non sono: servizi igienici, ripostigli e altri locali interni a una funzione principale.*

U1) Superficie di vendita (Sv):

1. E' l'area a cui ha accesso il pubblico, compresa quella occupata da banchi, scaffalature o comunque destinata a mostra o esposizione di merce, esclusa l'area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e deposito di carrelli.

V) Allevamento biologico (Ab):

1. E' l'allevamento rispettante le caratteristiche di cui al testo unico dei regolamenti dell'agricoltura biologica della Comunità economica europea.

Z) Uso (U):

1. E' il tipo di utilizzazione specifica di uno spazio singolo.
 2. Nel contesto di attività produttiva uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe o compreso in elenco di cui a tab. 2 è la sola fase o utilizzazione direttamente corrispondente all'elenco, restandone escluse fasi e utilizzazioni diverse anche se connesse.

AA) Opere da giardino (Og):

1. Sono:

a) pergolato: impalcatura di sostegno di piante rampicanti, né coperta né chiusa perimetralmente, se non con vuoti diffusi per più dell'80% della pianta e del fronte;

b) gazebo: opera da giardino coperta, aperta perimetralmente, appoggiata o infissa stabilmente al suolo;

c) casetta da giardino: opera preminentemente di legno, per deposito di attrezzi da giardino, gioco di bambini o simili, coperta e chiusa perimetralmente, non allacciata a reti tecnologiche, appoggiata o infissa al suolo con opere di fondazione minime.

(*) *Da relazione, tabella n. 10:*

1: Sedegliano, Precast;

6: Sedegliano, Donati;

7: Sedegliano, Promec;

28: Gradisca, Emmebi;

42: Redenzicco, Castellani G.M.;

43: Redenzicco, Castellani S.;

50: Grions, Prenassi.

(**) *Nel parere Ctr n. 74/1-T/98, punto 8b, ove scritto «2) Opere per strutture produttive residenziali agricole» è da leggersi: «4) Opere per allevamenti zootecnici a carattere industriale».*

(***) *(Soppressa).*

TABELLE

Tab. 1. Limiti di distanza.

Opera	m
Strada <i>regionale</i> 463, in zone E fronteggianti	30 (1)
Strada <i>regionale</i> 463, in zone V fronteggianti:	30 (1)
Strada provinciale o comunale, in zone E fronteggianti	20 (1)
Strada provinciale o comunale, in zone V fronteggianti	
<i>in centro abitato</i>	5 (5)
<i>fuori dal centro abitato</i>	20 (1)
Strada vicinale, in zone E fronteggianti	10 (1)
Strada vicinale, in zone V fronteggianti:	
<i>in centro abitato</i>	5 (5)
<i>fuori dal centro abitato</i>	10 (1)
Cimitero (paramento esterno di muro di cinta)	200 (2)
Depuratore di liquami prodotti da terzi (impianto)	100
Elettrodotta (conduttori)	(3)
Acquedotto (adduttrice esterna a strada)	3
Gasdotto:	
Tarvisio - Seregnano	21 (4)
Flalbano - Gonars	16 (4)
Sant'Odorico - Codroipo	12 (4)
Impianto di derivazione di gas (recinto)	50
Acqua pubblica a cielo aperto (sponda di magra o piede di argine):	
in genere	10 (5)
acqua oggetto di vincolo paesaggistico di cui a Ln 431/1985, fuori da zone A e B e da zone S a quelle contigue	20 (5)
Canale scolmatore sotterraneo di torrente Corno	6
Chiesa di campagna	(6)

(1) In corrispondenza di incroci e biforcazioni la distanza è incrementata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia uguale al doppio della distanza di cui alla tabella, e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.

(2) O distanza minore prevista da decreti di riduzione.

(3) Secondo decreto ministeriale.

(4) Entro il limite di distanza sono vietate inoltre fognature e canalizzazioni chiuse.

(5) O pari a esistente se inferiore.

(6) Secondo zonizzazione.

Nota: Limiti di distanza e linee di infrastrutture riportate in zonizzazione hanno valore dimostrativo. La distanza prevista da tabella 1 è applicata rispetto a posizione di opere effettiva.

Tab. 2. Usi vietati in casi e zone determinate.

Aziende e lavorazioni di cui al Dpr 689/1959, tab. A e B, eccettuate in zone A e B opere e attività di servizio residenziale, ed eccettuate in zone diverse da A e B:

- 1) rivendite di benzina ad uso pubblico (rif. tab. A, n. 11);
- 2) autorimesse pubbliche per autovetture fino a 100 unità (rif. tab. A, n. 12);
- 3) lavature a secco con solventi infiammabili (rif. tab. A, n. 18);
- 4) aziende nelle quali si fa impiego di pellicole infiammabili (rif. tab. A n. 35);
- 5) depositi di fiammiferi per vendita al minuto (rif. tab. A, n. 37);
- 6) aziende in cui si producono polveri di legno (rif. tab. A, n. 42);
- 7) magazzini per deposito di carte e cartoni catramati, cerate e simili per vendita al dettaglio o impiego diretto (rif. tab. A, n. 45);
- 8) magazzini di deposito di fibre tessili per vendita al dettaglio o impiego diretto (rif. tab. A, n. 49);
- 9) attività esercitate in locali costruiti prevalentemente in legno o con solai o scale in legno, nelle quali sono occupati contemporaneamente oltre 15 addetti (rif. tab. B, n. 7).

Depositi e industrie pericolose di cui al Dm Interno 16/2/1982, eccettuate in zone A e B opere e attività di servizio residenziale, ivi comprese quelle di cui ai numeri 83, 84, 85, 86, 87, 94 e 95, nel rispetto di destinazioni d'uso, indici e disposizioni particolari di zona, ed eccettuate in zone diverse da A e B:

- 1) depositi e rivendite di gas combustibili in bombole, compressi per capacità complessiva fino a 2 m³, e disciolti o liquefatti, in bombole o bidoni, per quantitativi complessivi fino a 500 kg (rif. n. s3);
- 2) depositi di gas combustibili in serbatoi fissi, compressi per capacità complessiva fino a 2 m³ e disciolti o liquefatti per capacità complessiva fino a 2 m³ (rif. n. 4);
- 3) opere ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65° C) con quantitativi globali in ciclo e/o deposito fino a 2 m³ (rif. n. 12);
- 4) opere ove si producono e/o si impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65° C a 125° C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito fino a 2 m³ (rif. n. 13);
- 5) depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale e artigianale per capacità geometrica complessiva fino a 25 m³ (rif. n. 15);
- 6) depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale per capacità geometrica complessiva fino a 10 m³ (rif. n. 16);
- 7) depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità geometrica fino a 10 m³ (rif. n. 17);
- 8) impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico (rif. n. 18);
- 9) officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili aventi fino a 5 addetti alla verniciatura (rif. n. 21);
- 10) depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume con capacità fino a 10 m³ (rif. n. 22);
- 11) esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18/10/1973 e 18/9/1975, e successive modificazioni ed integrazioni (rif. n. 25);
- 12) depositi di fiammiferi per vendita al minuto (rif. n. 30);
- 13) depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici per vendita al dettaglio o impiego diretto con quantitativi fino a 100 quintali (rif. n. 43);
- 14) opere ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi fino a 50 kg (rif. n. 45);
- 15) opere per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o deposito fino a 100 quintali (rif. n. 47);
- 16) opere ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi fino a 100 quintali (rif. n. 48);
- 17) opere per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi fino a 100 quintali (rif. n. 57);
- 18) depositi di manufatti in plastica fino a 100 quintali (rif. n. 58);
- 19) gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva fino a 100 kw (rif. n. 64);
- 20) officine per la riparazione di veicoli con capienza fino a 20 autoveicoli (rif. n. 72);
- 21) centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati aventi fino a 50 addetti (rif. n. 82);

- 22) impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità fino a 500.000 Kcal/h (rif. n. 91);
- 23) autorimesse private e pubbliche per autovetture fino a 100 unità (rif. n. 92);
- 24) tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari aventi fino a 10 addetti (rif. n. 93);
- 25) edifici destinati a civile abitazione con qualsiasi altezza in gronda, nel rispetto di destinazioni, indici, e disposizioni particolari di zona (rif. n. 94);
- 26) ascensori e montacarichi di qualsiasi tipo (rif. n. 95);
- 27) opere e attività di servizio alla residenza (rif. numeri 83, 84, 85, 86, 87 e 90), nel rispetto di destinazioni d'uso, indici e disposizioni particolari di zona.

Note:

Stabulazione: (1) su lettiera; (2) su grigliato; (3) al suolo; (4) all'aperto.

Areazione: (5) naturale; (6) mista; (7) forzata.

Deiezioni: (8) in vasca coperta; (9) in vasca aperta; (10) in vasca con deodorizzazione; (11) in depuratore.

Orientamento: (12) a nord; (13) a nord-est; (14) a est; (14) ad altro.

Per allevamento non compreso in tabella è da farsi riferimento ad allevamento affine.

Tab. 4. (*Soppressa*).

Tab. 5. Insediamenti produttivi esistenti - Interventi specifici.

Num	Riferimento		Interventi specifici				
	Località	Denominazione (a data di Prg)	A C C	O P R	O S E	A S C	A S U
1	Sedegliano	(Vatri)					
2	Gradisca	(Friulcolor)			x		x
3	Gradisca	(Friulcolor)					x
4	Coderno	(Latteria)					
5	Pannellia	(Tesi System)					
6	Pannellia	(Mangiarotti)			x		
7	Pannellia	(Faid)			x		
8	Pannellia	(Nuovo Mobilificio Tagliamento)					
9	Pannellia	(IVeMA)			x		
10	Pannellia	(Grillo)					
11	Pannellia	(Groaz)			x		
12	Pannellia	(Treele)		x		x	
13	Pannellia	(Altan prefabbricati)		x	x	x	
14	Pannellia	(NiCo)		x		x	
15	Pannellia	(Di Lenarda)			x		
16	Pannellia	(Panco)					
17	Pannellia	(Pneuscom)					
18	Pannellia	(Mototyres)					
19	Pannellia	(Centro Assistenza Carrelli)					
20	Pannellia	(Linear)					
21	Pannellia	(Irrinova)					
22	Pannellia	(Boem)					
23	Pannellia	(Gallo)					
24	Pannellia	(Chiesa)			x	x	
25	Pannellia	(Profmetal)					
26	Pannellia	(Pirona)	x		x	x	
27	Turrida	(Tomini)	x				
28	Coderno	(Di Lenarda)					
29	Rivis	(Uboldi)			x	x	
30	Grions	(Linzi)	x				
31	Pannellia	(Moretti)	x			x	

A C C : Chiusura, adeguamento o regolamentazione di accesso.

O P R : Miglioramento di strutture, materiali, forme o colori di opere principali.

O S E : Rimozione od occultamento di opere secondarie o depositi all'aperto causanti degrado di veduta o potenziale pericolo.

A S C : Sistemazione di aree scoperte a vista.

A S U : Adozione di misure antinquinamento di acque superficiali permanenti.